SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Martedì 13 giugno 2017

836ª e 837ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 11

Discussione di mozioni sulla riforma della politica agricola comune e altre in materia agricola *(testi allegati)*

alle ore 16,30

I. Seguito della discussione di mozioni sulla riforma della politica agricola comune e altre in materia agricola *(testi allegati)*

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia **(951)**

- Raffaela BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia **(1082)**
- *Relatrice* BISINELLA *(Relazione orale)*

III. **Discussione dei disegni di legge:**

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(2134)**

- Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza **(456)**

- CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata **(799)**

- GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione **(1180)**

- Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata **(1210)**

- Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali **(1225)**

- Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione **(1366)**

- FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa **(1431)**

- Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti **(1687)**

- MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione **(1690)**

- DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate **(1957)**

- Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate **(2060)**

- CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione **(2089)**
(*Ove conclusi dalla Commissione*)

MOZIONI SULLA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E ALTRE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

(1-00744) (Testo 2) (4 aprile 2017)

FORMIGONI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE, GATTI, AIELLO, COLUCCI, CONTE, DI GIACOMO, MANCUSO, RUSSO, CARDINALI, COCIANCICH, FISSORE, SPOSETTI, ZANONI, BROGLIA, MARTINI, SANTINI, TORRISI, MARINELLO, ANITORI - Il Senato,

premesso che:

nel 2017, si avvierà il negoziato sulla riforma del bilancio europeo, fortemente condizionato dalla "Brexit", si celebrerà il 60° anniversario dei Trattati di Roma, si terrà il G7 dell'agricoltura nel mese di ottobre: ciò porterà ad una riflessione di lungo periodo sulle finalità della politica agricola comune (PAC) in un contesto geopolitico internazionale profondamente cambiato e imporrà di tracciare le linee fondamentali di una nuova visione della riforma agricola oltre il 2020;

la dimensione delle sfide che si prospettano, a livello internazionale, di carattere economico, climatico ed ambientale richiede, per poter incidere in modo sostanziale, uno sforzo di discontinuità nell'impostazione e nella gestione delle risorse PAC;

la politica agricola comune ha visto, nel corso degli anni, diverse evoluzioni, dalla riforma "Mac Sharry" alla riforma "Fischler", passando da "Agenda 2000" fino alla riforma in corso 2014-2020. Si sono susseguite modifiche che progressivamente hanno trasformato un sistema diretto di protezione delle produzioni in un insieme più complesso di misure sociali, territoriali e ambientali, ovverosia un sistema più flessibile, in cui ogni Stato membro ha avuto più spazi di gestione di problematiche specifiche;

nonostante le progressive riforme con indubbi risultati positivi, permangono problemi sulla complessità di applicazione del sistema di aiuti, lo squilibrio ancora presente tra premialità secondo un criterio storico legato alle superfici e alle rendite a scapito dell'imprenditorialità innovativa, problemi di riequilibrio territoriale tra centri e territori marginali e degradati, criticità sul ricambio generazionale, insufficiente valorizzazione dei fattori competitivi delle produzioni legati alla sostenibilità ambientale e alla salute, sistemi inadeguati rispetto alla volatilità dei prezzi e alle crisi di mercato;

nel settembre 2016, la Commissione europea ha avanzato la proposta di regolamento, cosiddetto *omnibus*, all'interno del quale è previsto un processo di revisione intermedio della PAC in cui, in seno all'obiettivo di semplificazione e alleggerimento di oneri amministrativi, le misure più rilevanti riguardano lo

sviluppo rurale, i pagamenti diretti e l'organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti agricoli;

considerato che:

la Commissione europea ha avviato, sul futuro della PAC, un'ampia consultazione rivolta a cittadini, imprenditori e istituzioni, che potranno esprimersi sul futuro della politica agricola comune, il cui esito concorrerà a redigere un bilancio, entro la fine del 2017, sul funzionamento dell'attuale riforma e sulle opzioni politiche future;

risulta fondamentale che la politica agricola comune rimanga una priorità strategica nell'ambito delle politiche dell'Unione europea al fine di perseguire, tra l'altro, la sicurezza e la sovranità alimentare, rafforzando al contempo la resilienza e la sostenibilità dell'agricoltura europea;

appare necessario che, anche nel periodo successivo al 2020, venga destinato un *budget* nel bilancio europeo adeguato alla politica agricola, proprio per l'accresciuta valenza e il suo impatto sull'ambiente e la salute. Sussiste l'esigenza di dare sempre meno una connotazione settoriale della politica agricola, per la quale occorre, quindi, un *budget* congruo mirato a una precisa strategia, basata sull'innalzamento degli *standard* qualitativi di produzione, sulla responsabilizzazione di tutti i soggetti della catena alimentare, sul rafforzamento del ruolo dei produttori nella filiera, sulla crescita di consumatori consapevoli e, dunque, della possibilità di sostenere e indirizzare i "consumi di qualità";

l'incertezza dei mercati e la difficile governabilità delle dinamiche globali, le emergenze climatiche sempre più ravvicinate, la volatilità dei prezzi, la difficoltà di fronteggiare patologie e rischi sanitari sempre più frequenti impongono ai sistemi produttivi agricoli di sviluppare una straordinaria capacità di innovazione per rispondere alle nuove esigenze sia produttive, sia qualitative per un consumo consapevole, sia ambientali. Occorre istituire un sistema resiliente che sappia superare il passaggio tra un sistema chiuso e stabile ad un sistema aperto e instabile, che oltre ad intervenire in caso di crisi o emergenze, sia idoneo a studiare strategie di prevenzione per abbassare i livelli di vulnerabilità. La diversificazione produttiva e l'organizzazione in rete di aziende per far fronte a rischi ambientali o di mercato diventano azioni determinanti per aumentare la forza e la resistenza del singolo ciclo produttivo;

nel caso in cui dovesse essere mantenuto un contributo per unità di superficie, questo dovrebbe essere quantificato in modo tale da passare da un premio alle rendite ad un premio all'imprenditorialità e alla crescita qualitativa: sfida che l'Italia sta conducendo da tempo, a fronte di una situazione penalizzante di un sistema omologato e fortemente connesso al sistema storico;

la verifica sull'efficacia delle misure di miglioramento ambientale applicate nell'attuale riforma diventa indispensabile, a partire da una valutazione sulla componente *greening* dei pagamenti diretti, per l'esigenza di una sua

ristrutturazione al fine di renderla più semplice e flessibile nell'implementazione anche a livello di Stati membri, dove la complicazione dello strumento e la complessità di applicazione non sembrerebbe, ad oggi, compensare l'impatto realmente benefico, previsto nelle finalità, nei confronti dell'ambiente;

il regolamento "*omnibus*", pur non costituendo una completa revisione, introduce alcune modifiche che riguardano la semplificazione nei pagamenti diretti, in relazione alla definizione di agricoltore attivo, i giovani agricoltori, il sostegno accoppiato facoltativo e il regime di pagamento unico per superficie;

ritenuto che sia positivo l'obiettivo del regolamento di creare strumenti finanziari complementari alle misure tradizionali già previste dai piani di sviluppo rurale e che favoriscano accesso al capitale per gli agricoltori, così come si ritengono positive le minori rigidità rispetto ai giovani. Modifiche positive che vanno dalla più estesa definizione di giovane agricoltore alla semplificazione rispetto all'accesso ai prestiti e ad altri strumenti finanziari, alla possibilità di insediamento anche congiunto ad altri agricoltori per favorire la crescita dimensionale d'azienda;

preso atto dell'esigenza di assicurare all'Italia un pieno impulso all'utilizzo integrale di tutte le opportunità di sostegno al settore agricolo offerte dalla politica agricola comune, le quali non si traducano esclusivamente nei finanziamenti tradizionalmente assicurati, ma possano fungere da fattore di impulso alle produzioni di eccellenza che costituiscono il fattore trainante dell'economia agroalimentare nazionale;

tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare l'importante patrimonio di biodiversità a livello nazionale ed europeo,

impegna il Governo:

1) nell'ambito del complessivo processo di riforma della politica agricola comune, a negoziare e a garantire idonee risorse finanziarie, sia europee che nazionali, per consentire alla PAC di rientrare tra le politiche prioritarie dell'Unione europea per la centralità sempre maggiore che hanno assunto la questione alimentare e la questione ambientale e sociale;

2) a sostenere una politica che rappresenti un salto di qualità nella piena integrazione tra politiche di ricerca, innovazione e formazione permanente, puntando sulla competitività e sul rispetto ambientale. Fattori fondamentali su cui basare l'impostazione della nuova PAC, passando da un'ottica di premio alle rendite a quella di un premio alla capacità imprenditoriale innovativa, con una conseguente revisione dei due "pilastri", nell'ottica di contemperare obiettivi e finalità, ma eliminando possibili duplicazioni o sovrapposizioni di interventi e misure;

3) ad assicurare che le prerogative in materia di politica agricola comune affidate ai singoli Stati membri possano essere esercitate in modo tale da fornire un

nuovo impulso alle imprese agroalimentari nazionali, tutelando e sostenendo le produzioni di eccellenza del *made in Italy*, ricercando anche nuovi sbocchi per le esportazioni intra ed extracomunitarie;

4) a fare in modo che, in occasione della revisione del cosiddetto regolamento *omnibus*, sia prevista un'effettiva semplificazione degli strumenti a favore del comparto agricolo, in modo che gli imprenditori agricoli possano trarre immediato vantaggio da tale opera di semplificazione;

5) a intervenire con apposite misure, affinché le sfide legate alla sostenibilità ambientale possano rappresentare delle opportunità economiche per gli stessi imprenditori agricoli;

6) a favorire l'accesso alle misure di sostegno alle imprese condotte da giovani e da imprenditrici agricole, in particolare quelle innovative e che investono maggiormente in ricerca e sviluppo e nuove tecnologie;

7) a sostenere, nel più ampio obiettivo generale dell'occupazione, criteri di valorizzazione per un'imprenditorialità basata sul lavoro di qualità, su fattori competitivi di carattere etico, su premialità e incentivi ai soggetti che adottano in modo strutturato percorsi di integrazione "scuola-impresa";

8) ad assicurare che le prerogative in materia di politica agricola comune affidate ai singoli Stati membri possano essere indirizzate e investite in modo virtuoso su specificità e caratteristiche nazionali, evitando la frammentarietà dettata da compensazioni dei singoli interessi regionali;

9) ad inserire a pieno titolo nelle politiche agricole future le misure di sostegno e implementazione di tecnologie di precisione, che possano rendere più competitivo il settore agricolo, rispondendo contemporaneamente ad una domanda crescente di alimenti, ma con minor impatto ambientale, con minor uso standardizzato di fitofarmaci e chimica e maggiore ricorso a pratiche basate sulla variabilità, sulla gestione differenziata dei fattori di rischio e delle caratteristiche agricole;

10) a consentire che la politica comune europea giunga a riguardare tutte le fasi della filiera agroalimentare, dalla produzione alla distribuzione, intervenendo anche sull'organizzazione comune di mercato, favorendo le aggregazioni tra imprese, rivedendo ruolo e finalità delle organizzazioni di produttori e, comunque, garantendo l'accesso alle misure di sostegno a tutti gli attori coinvolti, anche quelli di minori dimensioni;

11) a rivedere gli strumenti di gestione del rischio già nel regolamento *omnibus*, differenziando i fondi settoriali e riducendo la soglia di accesso, adottando specifiche iniziative volte a implementare il ricorso agli stessi, in modo tale da supportare gli imprenditori agricoli parallelamente a nuovi strumenti di prevenzione delle situazioni di crisi;

12) a consentire per il settore forestale il finanziamento, con i piani di sviluppo rurale, degli investimenti in moderne o innovative tecnologie che consentano di ottenere prodotti in legno con caratteristiche tecniche, anche di resistenza, di migliore e più uniforme qualità;

13) a favorire nella nuova programmazione misure di sostegno, anche mediante indennità compensative, alla coltivazione delle superfici forestali, intese a tenere conto dei maggiori oneri per la gestione ambientale delle foreste alpine rispetto alle superfici forestali delle pianure europee;

14) a sollecitare idonee misure di sostegno delle zone svantaggiate, mediante specifici strumenti, anche finanziari, per compensare le difficoltà strutturali e competitive che caratterizzano tali zone, anche alla luce dell'attuale assetto della ripartizione dei premi del primo pilastro della PAC, che non privilegia dette aree.

(1-00760) (4 aprile 2017)

CAMPANELLA, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, VACCIANO, BAROZZINO, DE PIETRO, BOCCHINO, MASTRANGELI - Il Senato,

premesso che:

nel corso del 2013, l'Unione europea ha varato la riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, con un pacchetto legislativo composto da quattro regolamenti principali: il regolamento (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori, il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale, il regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio degli interventi, ed alcune disposizioni collaterali di rilievo, fra le quali le misure di sostegno per il comparto vitivinicolo;

la riforma ha introdotto importanti innovazioni nell'impostazione e nella gestione degli aiuti al settore agricolo, con l'obiettivo dichiarato di predisporre un maggiore orientamento al mercato delle aziende, prevedendo un *budget* complessivo per il nostro Paese di 41,5 miliardi di euro, dei quali 27 miliardi per i pagamenti diretti, 4 miliardi per l'organizzazione comune del mercato del vino e del mercato dell'ortofrutta e 10,5 miliardi di euro per lo sviluppo rurale, che attivano un cofinanziamento nazionale di pari entità;

di particolare rilievo, anche per le implicazioni sulle politiche nazionali, è stata l'introduzione della figura dell'"agricoltore attivo", finalizzata a consentire la destinazione dell'aiuto agli operatori che svolgono effettivamente, in modo

prevalente, l'attività professionale agricola e ad escludere dalla ripartizione delle risorse comunitarie coloro che detengono i terreni agricoli ad altro scopo;

il 14 settembre 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di riesame intermedio della riforma della PAC, che si sostanzia in un pacchetto di modifiche regolamentari, attualmente all'esame del Parlamento europeo, contenute in una proposta di regolamento "omnibus", con il quale si intende affrontare alcuni problemi applicativi della riforma, ma anche delineare, di fatto, gli orientamenti futuri delle politiche agricole dell'Unione;

la proposta di regolamento "omnibus" intende, fra l'altro, introdurre importanti modifiche al quadro di misure in vigore in materia di gestione dei rischi di mercato per gli agricoltori, di semplificazione delle procedure burocratiche, di accesso agli aiuti per i giovani, di gestione del regime dei prodotti di qualità, nonché sulla facoltà di "disaccoppiare" gli aiuti rispetto alla produzione in alcuni settori e di risarcire i danni da calamità naturale;

il dibattito in corso sulla modifica e sulle prospettive della politica agricola, l'unica politica economica effettivamente condivisa fra gli Stati membri, si sviluppa, in coincidenza con il sessantesimo anniversario del Trattato di Roma, in un momento particolarmente delicato per l'Unione, in cui si manifestano orientamenti che mettono apertamente in discussione le ragioni che hanno condotto a definire il quadro di scelte comuni dei Paesi membri;

la politica agricola comune non ha ad oggi risolto adeguatamente i problemi di sperequazione nella distribuzione dei fondi a danno delle piccole aziende, che pure costituiscono, tuttora, una rete territoriale insostituibile per la produzione del cibo e la tutela della biodiversità agraria. Nel nostro Paese, le aziende agricole che ricevono fino a 5.000 euro all'anno sono l'87 per cento del totale, e hanno incassato il 26 per cento dei fondi stanziati, mentre il restante 13 per cento delle aziende riceve i due terzi dell'aiuto pubblico;

l'attuazione della riforma della PAC non ha inoltre arrestato i fenomeni di concentrazione oligopolistica delle aziende che forniscono le sementi, i macchinari e i mezzi tecnici per l'agricoltura e che controllano le piattaforme della grande distribuzione, fenomeno in preoccupante crescita, che contribuisce alla perdita di potere negoziale e di reddito per gli agricoltori lungo le filiere, e al costante ampliamento della forbice tra i prezzi alla produzione e i prezzi al consumo;

l'applicazione tecnica della riforma non ha inoltre prodotto, ad oggi, le attese semplificazioni burocratiche a favore degli operatori agricoli, i quali rimangono, invece, fortemente soggetti ad un sovraccarico di oneri amministrativi che grava fortemente sui loro bilanci, anche in considerazione del carico aggiuntivo di difficoltà che deriva nel nostro Paese dai ritardi organizzativi delle Regioni e degli enti erogatori degli aiuti;

per effetto dei suddetti ritardi organizzativi e dei mancati controlli, la Commissione europea si appresta ad imputare all'Italia, negandone la liquidazione, parte dei fondi FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 2007-2013, assegnati nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, per un totale di un miliardo e 700 milioni di euro;

dai dati diffusi recentemente dalla Commissione europea, risulta inoltre che l'Italia, con il 6,2 per cento dei fondi erogati ai beneficiari al 31 dicembre 2016, si colloca al penultimo posto all'interno dell'Unione europea per la quota di risorse comunitarie spese per gli interventi del programma di sviluppo rurale 2014-2020, evidenziando un preoccupante ritardo nella capacità di spesa, più che dimezzata rispetto al 14,2 per cento della media europea complessiva,

impegna il Governo, nell'ambito dei negoziati rivolti all'approvazione della nuova regolamentazione, finalizzata a modificare le disposizioni attuative della politica agricola comune, a farsi promotore dei seguenti indirizzi:

1) a ribadire, in sede europea, la rilevanza strategica della politica agricola comune quale strumento finalizzato a garantire l'approvvigionamento alimentare europeo, stabilizzare i mercati e mantenere l'uso agricolo del suolo, anche assicurando nella prossima programmazione l'invarianza delle risorse e la loro equa ripartizione fra i Paesi membri;

2) ad intervenire sull'orientamento degli aiuti, al fine di assicurare un supporto adeguato alle aziende contadine a conduzione familiare, che costituiscono tuttora una quota rilevante delle aziende operanti e contribuiscono in modo decisivo al mantenimento delle biodiversità agricola e animale, alla difesa del suolo e al contrasto dei fenomeni di abbandono dei terreni marginali;

3) a prevedere misure finalizzate al contrasto dei fenomeni di eccessiva concentrazione e di oligopolio nella fornitura delle sementi, dei macchinari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura e nel controllo delle piattaforme della grande distribuzione, anche incentivando le misure rivolte ad accorciare i rapporti di filiera ed a promuovere il contatto diretto fra gli agricoltori ed i consumatori;

4) a favorire l'accesso alla terra, in particolare per i giovani agricoltori, che intendono avviare l'attività, implementando altresì misure, anche di politica nazionale, che facilitino la redistribuzione dei diritti all'uso delle terre agricole, proteggendo la loro destinazione prioritaria alla produzione di cibo e riducendo il consumo di suolo;

5) a considerare, nella definizione delle ipotesi di distribuzione delle risorse tra i Paesi membri, interventi premianti in aggiunta al parametro della superficie agricola utilizzata, quali il livello di occupazione, gli investimenti fissi di capitale e il valore aggiunto, con particolare attenzione alle aree rurali, dove il rischio di abbandono è molto alto e dove l'agricoltura rappresenta un'importante fonte di reddito per la popolazione locale;

6) ad elevare la qualità degli strumenti organizzativi dell'offerta agricola e a favorire i modelli di economia contrattuale nel governo delle filiere, facilitando il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, delle loro associazioni e la collaborazione interprofessionale;

7) a mettere in campo strumenti più efficaci per prevenire e gestire le crisi di mercato, favorendo la crescita di strumenti assicurativi a copertura delle perdite di reddito per gli agricoltori, riducendo la soglia di intervento e semplificando le condizioni operative per il riconoscimento del danno;

8) a promuovere una nuova dimensione delle politiche di *greening*, maggiormente attenta alla sostanza dei risultati ambientali, che non al formale rispetto di adempimenti burocratici, con particolare impegno a favore delle misure rivolte alla riduzione dei consumi idrici, all'accumulo di carbonio nei suoli quale contrasto del cambiamento climatico, alla riduzione dell'uso dei prodotti chimici, anche promuovendo le colture erbacee, le colture sommerse e le leguminose nel novero di quelle sostenibili, con l'obiettivo di formulare un piano per le colture proteiche rivolto a ridurre la dipendenza europea dalle importazioni;

9) a ribadire la rilevanza della figura giuridica dell'"agricoltore attivo", adoperandosi affinché tale normativa non venga rimessa in discussione e sia consentita agli Stati membri la necessaria flessibilità nell'applicazione della stessa, garantendo l'indirizzo delle risorse prioritariamente verso chi vive di agricoltura e considerando anche il contributo, a tal fine, dell'occupazione regolare;

10) ad adottare misure rivolte ad un'effettiva semplificazione degli adempimenti burocratici per gli agricoltori, anche dando piena attuazione agli interventi di riforma degli enti erogatori nazionali e concordando con le Regioni gli interventi rivolti ad efficientare ed accelerare in misura sostanziale il sistema di erogazione dei benefici.

(1-00761) (4 aprile 2017)

CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premesso che:

la politica agricola comune (PAC) affronterà due percorsi: uno nel breve periodo con la revisione che verrà realizzata dal regolamento "omnibus", chiamato così perché al suo interno sono compresi, oltre all'agricoltura, anche altri 6 diversi

ambiti di intervento, con una riforma di "metà percorso" che vuole apportare piccoli aggiustamenti alla PAC 2014-2020, e l'altro nel medio-lungo termine che riformerà in modo sostanziale la PAC "*post* 2020";

a dicembre 2016, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e il commissario all'agricoltura, Phil Hogan, avevano annunciato che la riforma del 2020 «dovrà garantire alcune regole base per assicurare una maggiore resilienza dei mercati, una produzione agricola più sostenibile e un migliore ricambio generazionale»;

la proposta di regolamento della Commissione (2016)605, recante il riesame intermedio del quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2014-2020, all'esame del Parlamento europeo, va inserito all'interno di un percorso di riforma complessiva della politica agricola comune dopo il 2020;

si dovrebbe cogliere l'occasione, offerta dal dibattito sul regolamento "omnibus", per ritoccare quegli aspetti che possono essere migliorativi per l'agricoltura fino al 2020, nonché per affrontare una discussione su ciò che dovrà, invece, essere fatto nella PAC *post* 2020, rivedendo in maniera incisiva un assetto di una politica agricola comune che non è più al passo con i tempi e quindi richiede un significativo segno di discontinuità rispetto all'impostazione data fino ad oggi;

il regolamento *omnibus* prevede, per la parte che riguarda l'agricoltura, la modifica di tutti e 4 i regolamenti di base della politica agricola comune: il regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti (agricoltore attivo, giovani, sostegno accoppiato), il regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale (gestione del rischio, strumento di stabilizzazione del reddito), il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (settore ortofrutticolo e contingenti tariffari) e il regolamento (UE) n. 1306/2013 orizzontale (disciplina finanziaria, disimpegno automatico, sanzioni amministrative);

è auspicabile avviare una riflessione approfondita sull'impostazione dell'intera PAC ed in particolare circa l'efficacia di un sistema di pagamenti diretti come è strutturato oggi, fondato sul principio del disaccoppiamento, con riferimento alla componente "storica" dei pagamenti ad ettaro;

una delle principali questioni della PAC *post* 2020 riguarderà le risorse finanziarie dedicate nelle future prospettive finanziarie. Dovranno essere garantite almeno le stesse risorse in termini reali assegnate nel periodo 2014-2020. L'Italia dovrebbe puntare ad una distribuzione premiante che non abbia come chiave di ripartizione la superficie ma incorpori fattori più favorevoli come il valore aggiunto e l'occupazione per ettaro;

considerata l'esistenza di "agricolture" molto differenti per territorio, produzioni, modalità aggregative, redditività, eccetera, è necessario garantire che la PAC sia uno strumento capace di rispondere, in maniera flessibile, alle diverse esigenze degli agricoltori italiani ed europei;

vista la natura estremamente variabile a cui le produzioni agricole sono soggette, per via delle condizioni climatiche, ma anche per l'instabilità dei mercati e la volatilità dei prezzi, è necessario prevedere strumenti di intervento efficaci, anzi strutturare un vero e proprio "strumento anticrisi" con risorse e meccanismi adeguati;

la PAC dovrebbe garantire un ricambio generazionale favorendo l'insediamento di nuovi e giovani agricoltori. Sarebbe opportuno prevedere strumenti di sostegno *ad hoc*, sia in termini di supporto economico ma soprattutto di semplificazioni burocratiche;

la politica agricola deve andare a beneficio di chi vive di agricoltura, è un principio che non va modificato al di là dei risultati numerici. Gli agricoltori devono essere i protagonisti al tavolo dei negoziati e avere l'opportunità di far sentire la propria voce;

dispiace constatare il fallimento della PAC. Nella nuova programmazione sul "secondo pilastro" si sta profilando una visione europea che cambierà radicalmente approccio sul tema delle risorse per gli investimenti. La visione è quella di andare verso un nuovo sistema che trasformi tutto quello che è speso a "fondo perduto" in strumenti finanziari. Ma il nostro è un sistema produttivo, non finanziario. All'Europa non interessa la produttività e il fatto che un agricoltore sia più o meno capace. L'Italia ha bisogno di politiche che stabilizzino la produzione perché la ricerca è sul valore e non sulla quantità;

sempre più spesso si parla di delusione della PAC per due motivi. Non si sono ottenuti risultati sull'applicazione del *greening*, divenuta modalità alternativa del calcolo della contribuzione, e lo dimostra il calo delle superfici coltivate, e questa politica agricola comune ha dimostrato di aver perso di vista la capacità produttiva delle imprese;

in Francia ci sono circa 27 milioni di ettari coltivati mentre nel nostro Paese sono circa 12 milioni, ma da una parte operano circa 472.000 imprese mentre dall'altra più di un milione. È evidente che questi numeri dicono che l'agricoltura italiana deve essere considerata per la sua peculiarità non per la sua estensione. Spesso si arriva al paradosso per cui i titoli di conduzione diventano ostacolo per l'accesso ai fondi europei, proprio in ragione del fatto che le nostre aziende sono piccole e anche le strutture imprenditoriali delle aziende sono legate a piccoli appezzamenti e non a grandi estensioni;

affinché la discussione sulla PAC non sia fine a se stessa, ma sia un ragionamento strategico, è essenziale che il dibattito e le proposte riguardo a questi aspetti di revisione della PAC, sia quelli di breve periodo, con il regolamento "omnibus", sia quelli di medio-lungo periodo (con la revisione *post* 2020), devono essere sostenuti da dati e valutazioni oggettive basati sull'attuazione della riforma del 2013 in questi primi anni,

impegna il Governo:

1) ad approfittare dell'occasione del regolamento *omnibus* di aggiornamento della PAC attuale per concentrarsi soprattutto sulla PAC *post* 2020 ed in particolare convogliare gli sforzi sulla stabilizzazione dei mercati, sul funzionamento della filiera alimentare, sulla salute degli alimenti e sull'occupazione;

2) ad impegnarsi, affinché il regolamento *omnibus* e, soprattutto, la riforma PAC *post* 2020 siano l'occasione per realizzare una vera e propria semplificazione della vita dei nostri agricoltori, parte attiva della politica agricola comune;

3) a rendere disponibili le statistiche ufficiali sul numero di beneficiari, distribuzione delle risorse, valori dei pagamenti, superfici e capi ammissibili, eccetera, necessarie a svolgere analisi e ragionamenti per poi procedere, a ragion veduta, ad una revisione di un'impalcatura normativa che può e deve essere migliorata nell'interesse dell'agricoltura italiana;

4) a precisare, durante l'esame delle modifiche correttive da apportare al regolamento sullo sviluppo rurale, che, per quanto riguarda la fissazione delle soglie per l'accesso ai premi per il primo insediamento dei giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole, questa sia facoltativa per gli Stati membri che ogni anno provvedono a notificare le modifiche, al fine di evitare le difficoltà di calcolo incontrate con l'attuale impostazione del regolamento tali che spesso hanno precluso l'accesso alla misura ad un notevole numero di aziende che pure avrebbero avuto diritto al sostegno;

5) a prevedere che il contributo dello sviluppo rurale per finanziare gli strumenti di stabilizzazione del reddito siano previsti non solo per gli indennizzi pagati dai fondi mutualistici, ma anche a copertura di premi assicurativi per polizze di assicurazioni contro il calo del reddito;

6) a rivedere l'applicazione della clausola prevista dal regolamento sui pagamenti diretti, secondo la quale il sostegno accoppiato può essere concesso unicamente nella misura necessaria ad incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione, nonché prevedere che gli Stati membri possano modificare le precedenti scelte in materia di pagamento accoppiato, in maniera da applicarle in vista della domanda di pagamento per il 2018;

7) a prevedere, nell'ambito dei pagamenti diretti, misure che tengano conto del valore aggiunto che le aziende, site nelle aree rurali dove il rischio abbandono è molto alto e dove l'agricoltura rappresenta un'importante fonte di reddito per la popolazione locale, forniscono all'economia del Paese;

8) a valutare strumenti di sostegno *ad hoc*, in termini sia di supporto economico che soprattutto di semplificazioni burocratiche, per favorire l'insediamento di nuovi e giovani agricoltori;

9) ad assicurarsi che nella PAC "*post* 2020" siano garantite almeno le stesse risorse assegnate nel periodo 2014-2020 e che queste siano spese con maggiore efficacia;

10) a far sì che sul secondo pilastro venga mantenuta la possibilità di erogare finanziamenti a fondo perduto sugli investimenti in azienda, come attualmente previsto, e non vengano trasformati questi interventi, limitandoli agli strumenti finanziari, poco efficaci e richiesti;

11) ad attivarsi, affinché le norme sia comunitarie che nazionali siano stilate in modo semplice e chiaro, al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore semplificazione e alleggerimento burocratico delle procedure di attuazione della PAC.

(1-00763) (4 aprile 2017)

AMIDEI, ROSSI Mariarosaria, SCOMA, BERTACCO, MALAN, PICCOLI, CERONI, MARIN, GIBIINO, D'ALI' - Il Senato,

premesso che:

in un comunicato stampa del 2 febbraio 2017 Phil Hogan, commissario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "Oggi iniziamo a muovere i prossimi passi verso la modernizzazione e la semplificazione della politica agricola comune per il XXI secolo. Con l'avvio di questa consultazione pubblica chiediamo a tutte le parti in causa e a coloro che sono interessati al futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura in Europa di partecipare alla definizione di una politica per tutti i cittadini europei. La presente consultazione pubblica offre un contributo diretto alla tabella di marcia per la futura politica agricola comune annunciata dal Presidente Juncker nel mese di dicembre. La politica agricola comune sta già producendo importanti benefici per tutti i cittadini europei in termini di sicurezza alimentare, vitalità delle aree rurali, ambiente rurale e contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici. Mettendo a punto una tabella di marcia per il futuro, sono convinto che i risultati possano essere ancora maggiori. Ma perché ciò accada, la politica deve essere perfezionata, rivitalizzata e - ovviamente - finanziata in modo adeguato";

l'agricoltura ha rappresentato, fin dai tempi dei negoziati del Trattato di Roma, uno degli obiettivi prioritari delle istanze politiche decisionali europee;

la politica agricola comunitaria (PAC) consiste in una serie di norme e meccanismi che regolano la produzione, gli scambi e la lavorazione dei prodotti agricoli nell'ambito dell'Unione europea. La base giuridica della politica agraria comune è definita negli articoli da 38 a 44 del Titolo III del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

le finalità della PAC, secondo quanto stabilito dall'articolo 39 del TFUE, sono le seguenti: a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso

tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola e un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; b) assicurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, intervenendo, in particolare, sul miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; c) stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli per i consumatori;

per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, l'articolo 40 del TFUE prevede la creazione di un'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM) che, a seconda dei prodotti, assume una delle seguenti forme: a) regole comuni in materia di concorrenza; b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato; c) un'organizzazione europea del mercato;

nel corso degli anni, la PAC ha realizzato con successo i suoi obiettivi iniziali, riuscendo a promuovere sia la produzione che la produttività, stabilizzando i mercati, assicurando l'approvvigionamento dei prodotti e proteggendo gli agricoltori contro le fluttuazioni dei prezzi sui mercati mondiali;

considerato che:

il 12 ottobre 2011, la Commissione europea ha adottato una serie di proposte legislative per la riforma della PAC valida per il periodo 2014-2020;

i ritardi nel negoziato hanno comportato il rinvio al 2015 (anziché a partire dal 2014) dell'entrata in vigore del regolamento sui pagamenti diretti agli agricoltori e di talune misure previste dal regolamento OCM unica e, contestualmente, la necessità di prevedere un regolamento transitorio per garantire la prosecuzione degli aiuti anche per il 2014 (regolamento (UE) n. 1310/2013, transitorio). Il protrarsi dei negoziati sulla riforma della PAC è stato dovuto anche alle difficoltà riscontrate nel giungere ad un accordo sulle prospettive finanziarie (o quadro finanziario pluriennale, QFP) per il periodo 2014-2020;

l'approvazione da parte Parlamento europeo del regolamento sul nuovo quadro finanziario pluriennale QFP 2014-2020 (regolamento (UE) n. 1311/2013, Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347/884) ai sensi dell'art. 312 del TFUE, avvenuta il 19 novembre 2013 a seguito di un'intesa politica con il Consiglio, ha consentito di sbloccare il successivo voto sui regolamenti di riforma della PAC. I testi dei regolamenti legislativi demandano agli Stati membri una lunga serie di scelte, che dovranno essere effettuate per l'applicazione della riforma;

le grandi linee della PAC per il periodo 2014-2020 riguardano: in materia di aiuti agricoli il passaggio ad una fase di riaccoppiamento degli strumenti con obiettivi specifici; il consolidamento dei 2 pilastri della PAC; il primo, che finanzia gli aiuti diretti e le misure di mercato, integralmente a carico del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG); il secondo, a favore dello sviluppo rurale, in regime di cofinanziamento; il consolidamento degli strumenti dell'organizzazione comune dei mercati (OCM unica) in quanto "reti di

sicurezza", che intervengono soltanto in caso di crisi dei prezzi e di turbative dei mercati; un approccio più integrato, mirato e territoriale per lo sviluppo rurale, attraverso un migliore coordinamento delle misure rurali con il resto dei fondi strutturali;

le criticità dell'attuale PAC emergono da alcuni dati: un'azienda agricola su 4 è scomparsa tra il 2003 e il 2013; globalmente, più del 90 per cento delle varietà di piante coltivate sono scomparse dai campi e il 75 per cento del cibo mondiale si ottiene da solo 12 specie di piante e 5 di animali (dati FAO); l'impronta ecologica del cibo dell'Unione europea ammonta a 269 milioni di ettari (il 40 per cento dei quali fuori dai confini dell'Unione), un'area pari a circa quella della Francia e dell'Italia messe insieme (Fischer G., S. Tramberend, M. Bruckner and M. Lieber, forthcoming "Quantifying the land footprint of Germany and the EU using a hybrid accounting model", Dessau: German federal environment agency);

il 20 per cento del cibo prodotto nella UE (88 milioni di tonnellate) viene sprecato ogni anno, mentre 43 milioni di cittadini europei (8,5 per cento) non possono permettersi, a giorni alterni, un pasto di qualità;

l'uso elevato di antibiotici negli allevamenti contribuisce alla diffusione delle resistenze agli antibiotici, che potrebbe causare una crisi globale con la morte di oltre 10 milioni di persone all'anno entro il 2050;

nel 2014, quasi 400.000 tonnellate di pesticidi (principi attivi) sono state vendute nell'Unione europea, mostrando un aumento in confronto ai 3 anni precedenti (dati Eurostat);

tenuto conto che:

le imprese agricole europee si confrontano con una serie di sfide che impongono all'Unione europea scelte strategiche per l'avvenire a lungo termine, non solo dell'agricoltura e delle zone rurali, ma per assicurare adeguati livelli di qualità della vita a tutti i cittadini;

gli episodi di instabilità di mercato, spesso aggravati dagli effetti del cambiamento climatico, hanno evidenziato che la capacità europea di fornire sicurezza alimentare in tempo di crisi è una scelta importante di lungo termine per l'Europa, che deve essere riaffermata;

la PAC dovrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione europea per il 2020 in termini di crescita sostenibile;

in presenza di una forte caduta dei redditi agricoli, emerge la necessità di concentrare l'aiuto della PAC alle imprese agricole il cui *status* ed i cui comportamenti siano tali da porle effettivamente in grado di produrre i beni pubblici ed adottare i comportamenti che la PAC stessa intende incentivare;

dal complesso dibattito europeo sulla riforma è emersa la valutazione secondo cui la PAC deve rimanere una politica comune forte e improntata ad alcuni

obiettivi strategici quali: preservare il potenziale di produzione alimentare nell'Unione europea, valorizzando il ruolo degli agricoltori, al fine di assicurare a lungo termine la sicurezza alimentare per i cittadini europei; riaffermare gli obiettivi generali della PAC, previsti dal Trattato, integrandoli con quello di sostenere e avvicinare la produzione agricola ai consumatori e al mercato per rispondere alla crescente domanda di informazione e di trasparenza; creare le condizioni per sostenere la gestione da parte degli agricoltori e delle imprese agricole, anche come strumenti di valorizzazione della diversità e di contrasto al *dumping* ambientale,

impegna il Governo:

1) nel complesso dibattito europeo in atto, a continuare nella partecipazione attiva al processo di riforma della PAC, considerandola un fattore strategico di competitività per tutto il Paese, per il superamento dell'attuale fase di stagnazione economica e di crisi occupazionale, e a contribuire ad una seria e proficua discussione, al fine di chiarire la natura, le ragioni e gli strumenti messi in atto per il superamento della crisi del settore agricolo;

2) ad assumere iniziative che, in linea con la riforma della PAC, siano volte a mantenere un'agricoltura vitale e a promuovere: da un lato, una PAC più forte che, nel solco dei suoi obiettivi storici e tenendo conto delle nuove sfide, quali instabilità dei mercati e cambiamenti climatici, contribuisca alla crescita e all'occupazione; dall'altro, a una PAC più selettiva, che premi chi crea sviluppo, occupazione, presidio del territorio, cultura, agriturismo e le imprese che producono cibo;

3) ad attivarsi, affinché sia mantenuto l'attuale livello di finanziamento della PAC nell'ambito del bilancio comunitario, possibilmente incrementandolo e riducendo la burocrazia per l'accesso ai finanziamenti e per la disponibilità degli stessi, anche in considerazione dell'ampliamento della UE ai nuovi Paesi caratterizzati dalla presenza di vaste aree rurali;

4) a promuovere iniziative volte a migliorare i sistemi di produzione e di commercializzazione, ponendo l'accento sulla correlazione tra agricoltura, crescita economica e bisogni della popolazione e garantendo maggiore attenzione alle aree più vulnerabili, che, a causa di un'attività agricola carente e inadeguata a fornire risposte al mutamento dei contesti ambientali o a quelli climatici, restano escluse dai processi produttivi;

5) ad individuare nei seguenti strumenti gli elementi essenziali all'agricoltura italiana:

a) previsione di misure che, nel rispetto delle forme di organizzazione comunitaria della politica agricola, consentano all'Italia di accrescere le proprie risorse, al fine di attuare nuovi modelli di sviluppo e di consumo e di preservare gli ecosistemi locali e le biodiversità;

b) gestione attiva delle risorse naturali realizzata dalle imprese agricole italiane, come elemento indispensabile per mantenere il paesaggio rurale, per contrastare la perdita di biodiversità, mitigare il cambiamento climatico e garantire vitalità economica di lungo termine ai territori;

c) incentivazione dello sviluppo rurale diretto a promuovere la competitività e la gestione sostenibile delle risorse naturali, attraverso misure più specifiche e flessibili, mirate a rispondere alle esigenze dei rispettivi territori, con lo strumento del cofinanziamento;

d) salvaguardia della redditività e del mantenimento delle produzioni mediterranee, le cui specificità sono tradizionalmente riconosciute dall'Unione europea, nell'ambito di organizzazioni comuni di mercato e *budget* dedicati, affinché non siano sacrificate in un regime di organizzazione unica di mercato;

e) garanzia a livello europeo che le importazioni rispettino le norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti per porre l'agricoltura europea in condizione di competere su un piano di equilibrio con le produzioni extracomunitarie, tenendo conto particolarmente di tali elementi in sede di accordi per il commercio internazionale;

f) miglioramento della trasparenza del mercato, sia fornendo agli agricoltori informazioni qualificate sui margini e sull'evoluzione dei prezzi, sia consolidando una politica della qualità e dell'informazione ai consumatori, attraverso la completezza dell'etichettatura dei prodotti finali destinati ai consumatori per consentire scelte consapevoli e al contempo eque condizioni di concorrenza fra le imprese agricole e gli altri operatori della filiera;

g) transizione verso un sistema agroalimentare che sostenga economie eque e diversificate, sia sostenuto da alternative valide come l'agricoltura biologica e agro-ecologica, rispetti l'ambiente e il benessere animale, migliori la salute dei cittadini e sia trasparente;

h) promozione dell'inclusività delle imprese rurali con il coinvolgimento dei piccoli agricoltori;

i) particolare attenzione alle politiche giovanili, ai primi insediamenti in agricoltura e specifici incentivi ai giovani agricoltori, anche agevolando il passaggio delle proprietà o attività di padre in figlio, consentendo forme di aiuto a chi vuole gestire l'azienda familiare, modernizzandola senza necessariamente esserne proprietario;

l) maggiori attenzioni verso tutte quelle attività integrative agroturistiche, incentivando gli investimenti che valorizzino anche il recupero di edifici storici rurali, finalizzati a preservare l'edilizia rurale tipica.

(1-00765) (4 aprile 2017)

STEFANO, URAS, BENCINI, BERGER, CASALETTO, MOLINARI, ORELLANA, ROMANI Maurizio - Il Senato,

premesso che:

nel 2013, al termine di un lungo negoziato svolto per la prima volta secondo la procedura legislativa ordinaria introdotta con il Trattato di Lisbona (art. 294 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, TFUE), che ha coinvolto Parlamento europeo, Consiglio e Commissione (nel processo di codecisione), si è chiusa la fase legislativa di riforma della politica agricola comune (PAC) 2014-2020;

il pacchetto legislativo sulla PAC 2014-2020 attualmente operativo consta di 7 regolamenti di base, ossia: 1) regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; 2) regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; 3) regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 4) regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 5) regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; 6) regolamento (UE) n. 671/2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013; 7) regolamento (UE) n. 1028/2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori;

il *budget* complessivo europeo riferito alla PAC per il 2014-2020 è di 373,43 miliardi di euro, di cui 277,85 miliardi per il primo pilastro e 95,58 miliardi per il secondo pilastro; l'Italia riceverà in totale 41,5 miliardi di euro, di cui 27 miliardi per i pagamenti diretti, 4 miliardi per l'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM) e 10,5 miliardi di euro per lo sviluppo rurale (con un aumento del 6 per cento rispetto alla precedente programmazione) che attivano un contributo nazionale di pari entità per via del meccanismo di cofinanziamento;

i pagamenti diretti della PAC fino al 2020 si articolano in diverse componenti, che sono il frutto delle scelte compiute in Italia: pagamento di base; pagamento ecologico, o *greening*; pagamento per i giovani agricoltori; pagamento accoppiato; in sostituzione di tutte le tipologie di pagamento, gli agricoltori possono decidere di aderire ad un regime semplificato denominato "pagamento per i piccoli agricoltori";

il "pagamento di base" è la tipologia di pagamento più importante perché solo gli agricoltori che hanno diritto ad esso possono accedere alle altre tipologie di

pagamento (ad eccezione del pagamento accoppiato che è svincolato dagli altri pagamenti). La rilevanza del pagamento di base è anche finanziaria, poiché a tale componente è destinato circa il 57 per cento del massimale nazionale dei pagamenti diretti;

il nuovo sistema dei pagamenti diretti porterà ad un abbandono graduale dei riferimenti storici, allo scopo di arrivare ad una distribuzione più omogenea del sostegno per ettaro a livello nazionale; si dovrà procedere verso una convergenza dei pagamenti tra Stati membri (convergenza esterna) e tra gli agricoltori all'interno di ogni Stato membro (convergenza interna); entrambe le convergenze avverranno in modo graduale fino al 2020, e quella interna sarà realizzata in Italia attraverso meccanismi di salvaguardia del valore dei titoli storici;

i "nuovi titoli" (quelli assegnati nel 2015 e relativi al pagamento di base) sono attualmente soggetti al processo di "regionalizzazione", che consiste nella fissazione di un valore del sostegno omogeneo per ettaro con lo scopo di giungere ad attribuire un valore uniforme per tutti gli agricoltori (con riferimento al pagamento di base e al *greening*), precisamente un valore medio uniforme a livello nazionale;

l'Italia ha deciso di attuare una regionalizzazione su base nazionale e di applicare una convergenza (del valore dei titoli collegati al pagamento di base) parziale, conosciuta anche come "modello irlandese": non si raggiunge un valore uniforme per i pagamenti diretti nel 2020, ma a fine periodo nessun titolo potrà avere valore unitario inferiore al 60 per cento del valore medio nazionale e nessun titolo dovrà ridursi di oltre il 30 per cento rispetto al valore di inizio periodo (2015);

il pagamento "*greening*" è attualmente destinato agli agricoltori (attivi) che beneficiano del pagamento di base e che rispettano sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole: 1) diversificazione delle colture, per i seminativi oltre i 10 ettari di superficie (gli obblighi sono differenziati in funzione dell'estensione fisica dell'azienda agricola); 2) mantenimento dei prati e pascoli permanenti esistenti; 3) istituzione di aree di interesse ecologico (consistono in margini dei campi, siepi, alberi, terreni lasciati a riposo, elementi caratteristici del paesaggio, biotipi, fasce tampone, superfici oggetto di imboschimento, eccetera). Le aree di interesse ecologico (o *ecological focus area*) si applicano solamente alle superfici a seminativo, quindi sono escluse le colture permanenti (vigneti, uliveti, frutteti, agrumeti), quelle sommerse e i prati permanenti. Si tratta di un vincolo obbligatorio per le aziende con oltre 15 ettari a seminativo che devono destinare il 5 per cento della superficie a seminativo dell'azienda (dal 1° gennaio 2017 la percentuale sarebbe dovuta passare al 7 per cento, ma non sono state avviate le procedure relative);

gli Stati membri che applicano la convergenza interna basata sul modello irlandese, come nel caso italiano, possono calcolare il pagamento verde come

percentuale del valore dei titoli di ciascun agricoltore. Le aziende situate totalmente o parzialmente nelle aree coperte dalle direttive "Habitat" (direttiva 92/43/CEE), "Acque" (direttiva 2000/60/CE) e "Uccelli" (direttiva 79/409/CEE) per definizione sono titolate a beneficiare dei pagamenti verdi purché rispettino le "pratiche verdi", a condizione che queste siano compatibili con gli obiettivi delle direttive citate. Le aziende che praticano agricoltura biologica sono anch'esse, per definizione, titolate a ricevere il pagamento verde, ma solo per le unità delle aziende condotte con metodo biologico;

gli effetti del "*greening*" nell'ambito della nuova PAC 2014-2020 sono stati limitati in Italia rispetto alle attese iniziali, in ragione di un negoziato comunitario che ha premesso di riconoscere e salvaguardare le specificità (colturali e produttive) mediterranee. Le valutazioni attualmente disponibili parlano di una piccola percentuale di aziende agricole, possessori di un terzo della superficie nazionale a seminativi, che sono tenute ad adempiere agli impegni obbligatori. Nel dettaglio, l'incidenza risulta maggiore nel Nord del Paese; soprattutto in regioni come il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia-Romagna, dove la dimensione media delle aziende agricole supera i 10 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU), il "*greening*" sta avendo un impatto più rilevante, mentre si registra un'incidenza minore per le aziende del Centro e Sud Italia (che presentano estensioni fisiche mediamente inferiori). Gli impegni risultano meno vincolanti per le imprese a seminativi che già adottano piani produttivi con più colture, mentre pesano di più sulle realtà economiche a indirizzo produttivo specializzato, costringendole a diversificare l'indirizzo colturale. Per tutte le aziende (con oltre 15 ettari di SAU a seminativo) la creazione di aree a "*focus* ecologico" ha comportato una riduzione delle superfici produttive e, di conseguenza, dei valori economici collegati;

il "pagamento per i giovani agricoltori" è stato previsto per promuovere il ricambio generazionale e sostenere le imprese condotte da giovani agricoltori in modo da renderle robuste e competitive. Il pagamento di base accordato ai giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni) al loro primo insediamento viene integrato da un ulteriore 25 per cento per i primi 5 anni di attività. Il suo finanziamento utilizza attualmente l'1 per cento della dotazione nazionale dei pagamenti diretti (può arrivare fino al 2 per cento massimo). Questa disposizione si aggiunge alle altre misure a favore dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020;

il "pagamento accoppiato" è stato attivato in Italia assegnando una dotazione iniziale pari all'11 per cento del massimale nazionale dei pagamenti diretti. Nel 2017 tale percentuale viene prevista al 12 per cento e ciò determinerà l'esigenza di ricalcolare il valore dei titoli del pagamento di base e di conseguenza del pagamento *greening* (che è una percentuale del pagamento di base). Inoltre, il pagamento accoppiato è collegato a un prodotto specifico allo scopo di risolvere gli effetti potenzialmente negativi derivanti da crisi di produzione o di mercato;

il "pagamento per i piccoli agricoltori" è una forma di sostegno semplificata che in Italia detiene (in termini di partecipazione numerica) un ruolo importante, alla luce dell'elevata polverizzazione che caratterizza il sistema produttivo agricolo, e incide nella misura del 10 per cento del massimale nazionale dei pagamenti diretti. La somma massima erogabile per azienda agricola è pari a 1.250 euro;

con la PAC 2014-2020 è stata introdotta la definizione di "agricoltore attivo", il cui obiettivo è quello di far sì che l'aiuto comunitario riguardi esclusivamente gli agricoltori "veri", cioè quelli che svolgono la loro attività in modo prevalente e professionale, escludendo quindi dai pagamenti diretti tutti i soggetti che detengono terreni agricoli ma non sono agricoltori (inseriti in un'apposita "*black list*" come gli aeroporti, i campi sportivi e ricreativi, i servizi immobiliari, i servizi ferroviari o altro). Sono considerati "attivi per definizione" tutti coloro che ricevono meno di 5.000 euro di pagamenti diretti (anche se presenti nella lista nera). Sono state previste inoltre soglie minime di pagamento per l'accesso ai pagamenti diretti (250 euro per il 2015 e il 2016 e 300 euro dal 2017). Gli Stati membri in molti casi hanno anche integrato questa lista;

l'OCM unica nella riforma della PAC 2014-2020 ha riguardato due obiettivi: il primo relativo ad un maggiore orientamento al mercato e il secondo al rafforzamento della rete di sicurezza per gli agricoltori. Il primo obiettivo contiene le misure relative alle organizzazioni dei produttori (OP) e interprofessionali (OI) e il superamento dei vincoli quantitativi alla produzione (quote), il secondo la razionalizzazione delle misure di intervento e la riserva per il superamento delle crisi di mercato. Il modello di organizzazione delle OP e delle OI ha lo scopo di dare maggiore peso contrattuale alla componente agricola nell'ambito della filiera produttiva. Per quanto riguarda le quote di produzione, il 31 marzo 2015 è terminato il regime delle quote latte (a cui hanno fatto seguito forti pressioni sul prezzo del latte in Italia e in Europa), mentre la chiusura del regime per lo zucchero è in calendario per il 30 settembre 2017; inoltre, nel 2016 si è passati ad un nuovo regime flessibile per quanto attiene ai nuovi impianti per i vigneti, con crescita limitata (per ogni anno) all'1 per cento rispetto al totale della superficie disponibile nell'anno precedente in ogni Stato membro. Gli altri strumenti disponibili nell'OCM hanno poi lo scopo di gestire la volatilità dei mercati; a tal riguardo sono stati confermati sia l'intervento pubblico che gli aiuti per lo stoccaggio privato (con la previsione anche per alcuni prodotti DOP) con regole e modalità differenti per i vari comparti. Per tutelare i redditi degli operatori del settore, rispetto al mercato e agli eventi atmosferici, il fondo di riserva per le crisi di mercato viene finanziato ogni anno tramite un accantonamento delle risorse destinate ai pagamenti diretti (di importo più elevato) attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria;

la nuova programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 non è più classificata a livello dell'Unione europea in "assi", con l'obbligo di una spesa minima per "asse", bensì secondo "priorità". Le 6 priorità (organizzate su 18 *focus area*) sono

incentrate sul trasferimento di conoscenze, l'innovazione, l'organizzazione delle filiere agroalimentari, la gestione del rischio, la tutela degli ecosistemi, il contrasto ai cambiamenti climatici e la riduzione dell'anidride carbonica, l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali. Gli Stati membri sono stati obbligati a riservare il 30 per cento degli stanziamenti, provenienti dal bilancio UE per lo sviluppo rurale, a determinate misure di gestione delle terre e alla lotta contro i cambiamenti climatici e il 5 per cento allo sviluppo locale di tipo partecipativo, ex approccio "Liason entre actions de développement de l'économie rurale", LEADER;

le novità che caratterizzano il secondo pilastro attengono anche alla *governance* e alla promozione di un approccio integrato e complementare con la politica di coesione territoriale finanziata attraverso i fondi strutturali, considerato che la programmazione delle politiche di sviluppo regionale e rurale è organizzata sulla base di un quadro strategico comune (QSC) per tutti i fondi strutturali;

i nuovi strumenti di *governance* introdotti nel secondo pilastro riguardano la "condizionalità *ex ante*" e la "riserva di *perfomance*". La prima è finalizzata a garantire alcune condizioni minime (aspetti normativi, amministrativi e organizzativi) per migliorare il raggiungimento e l'efficacia delle azioni poste in essere per le politiche di sviluppo rurale, in quanto l'assenza di una o più condizioni pone lo Stato e le autorità di gestione dei programmi nella condizione di dover definire percorsi e impegni precisi per il loro soddisfacimento, con il rischio del blocco nell'erogazione dei pagamenti comunitari qualora in caso di verifica *ex post* (2019) venisse appurato il mancato rispetto degli impegni assunti. La seconda, invece, riguarda la capacità dei programmi di raggiungere gli obiettivi, stimolando le amministrazioni responsabili attraverso una premialità da assegnare ai programmi maggiormente performanti e virtuosi (6 per cento della quota complessiva assegnata allo Stato membro);

le ulteriori misure introdotte nel secondo pilastro sono volte a favorire: a) la cooperazione, l'associazionismo e l'integrazione tra gli attori del sistema produttivo agroalimentare, con lo scopo di realizzare gli obiettivi di sistema al fine di superare le debolezze settoriali e favorire la trasparenza dei rapporti della filiera del settore primario; b) la diffusione di strumenti per la gestione del rischio legato alle crisi di mercato o alle calamità naturali (nel dettaglio, oltre a favorire l'assicurazione su tali eventi, vi è la possibilità di stimolare la nascita di fondi mutualistici e di attivare dei fondi per il sostegno dei redditi); c) diffondere l'innovazione e i risultati della ricerca attraverso il partenariato europeo per l'innovazione (PEI), tramite la creazione di un sistema di rete europea, in una logica che coinvolga l'intera Unione. Il PEI si articolerà per Stato membro, in gruppi operativi con il coinvolgimento delle imprese agricole e del sistema della ricerca e della consulenza;

nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale un'altra novità rispetto alla precedente programmazione riguarda l'attuazione, che avverrà tramite un

programma operativo nazionale (PON) congiuntamente ai programmi di sviluppo rurale regionali. Lo stanziamento di 18,6 miliardi di euro è destinato all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale regionali e 2,2 miliardi di euro sono rivolti a misure nazionali, secondo 4 linee di intervento: "gestione del rischio" (1,640 miliardi), "infrastrutture irrigue" (300 milioni di euro), "biodiversità animale" (200 milioni di euro) e "rete rurale nazionale" (100 milioni di euro). Nella programmazione 2007-2013 la gestione del rischio faceva parte del primo pilastro della PAC (art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009), invece nella programmazione attuale 2014-2020 rientra in un PSR nazionale (la fase di discussione relativa alla PAC del *post* 2020 prevede un ritorno della gestione del rischio nell'ambito del primo pilastro). La misura "gestione del rischio" prevede meccanismi e strategie tali da renderla applicabile in tutto il territorio nazionale, anche attraverso l'attivazione di un "fondo mutualistico" e delle misure di sostegno al reddito (*income stabilization tool*, IST);

il "piano irriguo", che fa parte del PON, sta assumendo una notevole rilevanza a seguito degli eccessi di pioggia o la scarsità di acqua che in questi ultimi anni hanno colpito, ripetutamente, l'agricoltura italiana. La misura prevede interventi alle strutture irrigue e non alla bonifica ambientale in senso lato, in quanto non possono essere posti a carico del settore agricolo. La misura "biodiversità animale" (informazioni, banche dati, controlli utili alla selezione) consente di finanziare il programma nazionale per la gestione dei "libri genealogici" e il "miglioramento genetico". La riorganizzazione del sistema allevatoriale rispetta il principio di separazione fra le attività di miglioramento della biodiversità, poste a carico nazionale, da quelle di consulenza da attività poste a carico regionale;

considerato che:

attualmente è in discussione la revisione di medio termine (*mid-term review*) della PAC, che dovrebbe concludersi entro fine anno per diventare operativa dal 2018, e il prossimo ottobre si svolgerà il G7 dell'agricoltura;

il contesto in cui intervengono questi fattori è ad oggi caratterizzato dall'instabilità dei mercati, della volatilità dei prezzi e da un crescente disequilibrio tra domanda e offerta che impongono una rimodulazione della PAC stessa;

questo processo di revisione, partito nel settembre 2016 con la proposta di regolamento "*omnibus*" (COM (2016) 605 final) da parte della Commissione, ed attualmente in essere, dovrà concludersi entro la fine del 2017. Più specificatamente, all'interno del regolamento *omnibus*, che contiene principalmente proposte di riforma che riguardano temi collegati al quadro finanziario pluriennale (QFP), il capitolo agricolo è affrontato agli articoli 267-270, dove sono presenti le proposte di riforma per i più importanti regolamenti

della PAC e le modifiche più importanti sono collegate ai pagamenti diretti, all'OCM unica e allo sviluppo rurale;

per quanto riguarda ai pagamenti diretti agli agricoltori, le principali novità investono: l'agricoltore attivo, in quanto viene prevista una maggiore flessibilità per gli Stati membri rispetto al regime attuale, nei confronti di quali criteri gli agricoltori dovranno dimostrare per essere considerati "attivi"; inoltre, dal 2018 è possibile per gli Stati membri rendere opzionale la figura dell'agricoltore attivo; il pagamento per giovani agricoltori, riguardo al quale viene eliminato il tetto massimo di ettari ammissibili al pagamento (90 in Italia) nell'ambito del sostegno specifico per i giovani agricoltori; tale limite può essere mantenuto solo nel caso in cui si renda necessario per il rispetto del massimale finanziario previsto per il pagamento per i giovani agricoltori (2 per cento); i pagamenti accoppiati. In ragione di un contesto di mercato caratterizzato da crisi ricorrenti e da elevata volatilità dei prezzi, gli Stati membri possono optare di "disaccoppiare" il sostegno accoppiato evitando quindi di mantenere i livelli di produzione;

riguardo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, si registrano proposte di modifica relative a: aiuti nel settore ortofrutticolo, per i quali si prevede di inserire le attività di *coaching* all'interno delle misure di crisi dei programmi operativi del settore ortofrutticolo rendendole finanziabili al 100 per cento; aiuto finanziario nazionale (AFN) per il quale sono previste alcune novità per il calcolo del livello degli aiuti in ambito nazionale e l'eliminazione dell'opzione di richiedere il rimborso dell'AFN all'Unione europea;

riguardo alla parte del regolamento *omnibus* relativa allo sviluppo rurale si riportano (tra le altre) le seguenti proposte di modifica: 1) giovani agricoltori: si prevede di assicurare una maggiore flessibilità agli Stati membri in modo da favorire processi di insediamento dei giovani in agricoltura, in particolare quando l'ingresso non è in forma individuale; 2) gestione del rischio: in questo ambito rientrano le proposte più significative contenute nel capitolo agricolo del regolamento *omnibus*. In particolare, con la proposta di introdurre strumenti di stabilizzazione del reddito (IST) settoriali e l'abbassamento della soglia di perdita (dal 30 al 20 per cento) per l'accesso al rimborso; 3) strumenti finanziari: le modifiche riguardano la semplificazione delle regole per l'utilizzo degli strumenti finanziari nell'ambito dello sviluppo rurale e l'armonizzazione con altri fondi strutturali e di investimento europei; 4) ammissibilità delle spese: i progetti riferiti ad eventi catastrofici nelle aree rurali o collegati ai rifugiati saranno eleggibili dalla data dell'evento e non dal momento in cui avviene la modifica al programma o l'adozione del provvedimento;

ulteriori modifiche, essenzialmente di carattere finanziario, sono previste inoltre per il regolamento specifico su finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC;

recentemente è stata avviata la consultazione pubblica "Modernizzazione e semplificazione della politica agricola comune" lanciata dalla Commissione europea, il cui obiettivo dichiarato è quello di interagire con il maggior numero possibile di attori interessati al futuro della PAC in vista della sua revisione, anche al fine di comprendere quali sono gli ambiti più importanti e su cui probabilmente dovrà essere costruita la futura legittimazione sociale della PAC (da cui passa anche la salvaguardia della dotazione finanziaria dedicata);

nella fase di riforma in atto (con il regolamento *omnibus*) e nella consultazione pubblica sulla PAC, risulta di fondamentale importanza pensare ad un'agricoltura che riaffermi la sua funzione principale di produrre alimenti e che sia capace di dare reddito agli agricoltori, migliorare la qualità della vita nelle aree rurali, valorizzare il lavoro costruendo nuova e buona occupazione, produrre eticamente garantendo la sicurezza alimentare ed il benessere degli animali, assicurare la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, anche promuovendo l'uso delle fonti di energia rinnovabili, sulla base di una loro corretta regolamentazione e pianificazione, mantenere una forte diversificazione produttiva e multifunzionalità dei servizi offerti, con una connotazione di qualità legata ai prodotti e al territorio, promuovendo forme efficaci ed efficienti di gestione dei rischi, non solo produttivi ma anche di mercato,

impegna il Governo:

1) a prevedere una semplificazione delle regole e delle soglie fisiche del *greening*, che sono di difficile applicazione da parte degli agricoltori e controllabilità per le istituzioni preposte;

2) a procedere alla rivalutazione del beneficio ambientale che le pratiche collegate all'attuale *greening* possono garantire per il sistema agricolo e ambientale dell'Unione europea, in quanto la diversificazione viene considerata meno efficace di altre pratiche (ad esempio la rotazione colturale), e a valutare la possibilità di inglobare alcuni obblighi (evidentemente rivisti) nell'ambito di quella che è attualmente la condizionalità prevista per il ricevimento dei pagamenti diretti;

3) a rendere maggiormente coerenti le disposizioni dei pagamenti agroambientali con la parte *greening* dei pagamenti diretti, andando a superare quindi il rischio di sovrapposizioni operative dovute alla presenza degli interventi a valenza ambientale sia nel primo che nel secondo pilastro della PAC, e conseguire pertanto l'obiettivo di razionalizzare gli strumenti ambientali disponibili e massimizzare l'efficacia delle risorse investite sulla componente ambientale;

4) a procedere ad una semplificazione dell'attuale sistema dei pagamenti diretti, in particolar modo riguardo all'individuazione dei valori di sostegno (all'interno delle componenti) e in cui il pagamento possa essere reso più efficace rispetto agli obiettivi di tutela reddituale, sicurezza alimentare e produzione di beni pubblici;

5) a rafforzare e sostenere la figura dell'agricoltore attivo, sia come elemento di selettività (ed efficienza) per ciò che attiene all'utilizzo delle risorse pubbliche, che come elemento di legittimazione sociale degli aiuti PAC, sempre più al centro del dibattito perché ritenuti una rendita ingiustificata per una parte della società civile, affinché la destinazione delle risorse finanziarie a chi vive esclusivamente di agricoltura (rivedendo in parte anche gli strumenti dedicati) possa contribuire ad attualizzare il ruolo dell'agricoltore e salvaguardare il bilancio agricolo in Europa;

6) a sostenere gli strumenti di gestione dei rischi, al fine di contribuire alla stabilizzazione dei redditi degli agricoltori italiani, sempre più alle prese con forti pressioni competitive e di volatilità dei prezzi;

7) a sostenere le azioni riguardo alla gestione dei rischi contenute nella proposta *omnibus* (IST settoriali e riduzione della soglia di perdita per l'accesso al rimborso), e valutare l'estensione di tali previsioni anche agli strumenti diversi dagli IST settoriali, quali assicurazioni, IST generali e fondi mutualistici per le emergenze ambientali;

8) a favorire il ruolo sociale e ambientale dei sistemi agricoli europei, poiché il rafforzamento (economico) degli agricoltori può determinare effetti positivi che superano l'ambito settoriale e possono produrre benefici sociali ed ambientali sempre più richiesti dalla collettività, attraverso anche una rivisitazione degli strumenti di sostegno agli investimenti, superando in tal modo regole spesso obsolete e non in grado di rispondere alle esigenze di innovazione di cui una agricoltura moderna necessita;

9) ad agevolare la transizione tra l'attuale e la futura programmazione delle aree rurali attraverso meccanismi che possano evitare momenti di blocco dei finanziamenti pubblici (come avvenuto in passato), poiché lo sviluppo delle aree rurali, sarà sempre più un elemento centrale nella promozione di processi di sviluppo locale, e la possibilità di sostenere attivamente processi di crescita agricoli, multifunzionali, culturali, ambientali, eccetera, tenderà a rappresentare sempre più un vantaggio competitivo per le aree rurali in grado di saper programmare e attuare percorsi di sviluppo in linea con le evoluzioni dello scenario di riferimento e con il quadro delle politiche comunitarie;

10) a contribuire alla riduzione degli squilibri di mercato, attraverso la possibilità di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare, evitando casi al limite della legalità, in quanto la progressiva riduzione del sostegno pubblico garantito dalla PAC dovrà infatti sempre più essere bilanciata da strumenti (organizzativi, di mercato, informativi, di trasparenza, di gestione del rischio, eccetera) in grado di far sì che la posizione di *price-taker* dell'agricoltore non arrivi a determinare processi di chiusura e disattivazione aziendali, con evidenti implicazioni negative per le aree rurali e la salvaguardia ambientale;

11) a rafforzare le tutele disponibili a difesa dei lavoratori agricoli, al fine di evitare casi di mancato rispetto dei diritti del lavoratore e cercare di collegare il rispetto del lavoro ad una migliore valorizzazione di mercato dei prodotti agricoli, prevedendo espressamente tra i sistemi di qualità alimentare certificazioni quale il marchio etico *et similia*;

12) a favorire un più alto livello di ricambio generazionale, attraverso meccanismi di accompagnamento alle *startup* e di tutoraggio continuo delle imprese agricole a conduzione giovanile cui si associno politiche di contesto che migliorino l'attrattività delle aree rurali;

13) a creare sinergia tra le politiche ambientali la cui attuazione è delegata agli agricoltori e le politiche di sostegno alla competitività aziendale e dei sistemi agroalimentari, superando la visione antitetica tra tutela dell'ambiente e sviluppo economico.

(1-00767) (4 aprile 2017)

DONNO, FATTORI, GAETTI, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, PAGLINI, SERRA, SANTANGELO - Il Senato,

premesso che:

l'instaurazione di un mercato comune dell'Unione europea, finalizzato all'attuazione delle libertà relative alla circolazione di beni, servizi, persone e capitali è stata accompagnata e sostenuta, sin dall'avvio della Comunità europea, dall'introduzione di politiche comuni;

la prima ad essere attuata e finanziata è stata proprio la politica agricola comune (PAC), da cui non si può prescindere per il rilancio della agricoltura italiana;

con un bilancio annuo di circa 59 miliardi di euro, pari al 38 per cento del bilancio dell'Unione, la PAC rafforza la competitività e la sostenibilità dell'agricoltura della UE, finanziando una serie di misure di sostegno attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

le risorse comunitarie, a sostegno del comparto primario, rappresentano un prezioso contributo per tutti i cittadini europei nella misura in cui per agricoltura non si intende solo la produzione agroalimentare, ma anche lo spazio naturale, le sue ricchezze e le comunità rurali che lo vivono;

a due anni dall'avvio della programmazione PAC 2014-2020 la Commissione europea ha iniziato a mettere mano alla revisione di medio termine, al fine di calibrare meglio le scelte politiche alle esigenze degli operatori del comparto;

la competitività dell'Europa si gioca, in primo luogo, sul piano dell'innovazione e della coesione sociale: a tal fine, il processo di revisione della PAC costituisce un'occasione importante per aprire la strada a strumenti più incentivanti e premianti a favore di chi si dedichi effettivamente all'agricoltura, riducendo drasticamente i casi di rendita e adottando metodologie innovative e sostenibili;

un esempio in tal senso è costituito dall'esperienza del piano di "azione organica" del Governo danese, con il quale sono stati predisposti incentivi per la trasformazione dei campi in cui si utilizza ancora agricoltura convenzionale in campi in cui si usano metodi sostenibili (con l'obiettivo di raddoppiare entro il 2020 le terre già coltivate ad organico) e progetti per cercare di aumentare ulteriormente, attraverso campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione, la vendita di prodotti organici, la cui produzione è già aumentata del 200 per cento dal 2007;

valutato che:

nel rivedere la PAC, appare necessario renderla sempre più uno strumento di intervento preventivo a tutela degli agricoltori, contro il doppio rischio rappresentato dall'instabilità dei mercati e dai cambiamenti climatici, restituendo ai produttori la necessaria autonomia operativa;

uno dei capitoli più importanti di revisione è quello relativo ai pagamenti diretti e in particolare agli aiuti accoppiati. L'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori, stabilisce la facoltà per gli Stati membri di concedere un pagamento accoppiato a quei settori agricoli, che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e sociali;

è inoltre importante iniziare ad immaginare la PAC dopo il 2020, che investirà non solo la revisione normativa dei 3 grandi pilastri (pagamenti diretti, sviluppo rurale e organizzazioni comuni di mercato), ma anche l'ammontare delle risorse che il bilancio comunitario destinerà al settore primario;

secondo alcune recenti indiscrezioni e come più volte accennato da alcuni *leader* politici europei, la dotazione finanziaria che l'Unione europea riserverà alla PAC nel periodo 2021-2028 sarà interessata da una consistente riduzione di risorse ed è pertanto indispensabile procedere ad una razionalizzazione delle stesse, al fine di potenziare l'efficacia degli interventi;

stando ai dati attuali riferiti al nostro Paese, la dimensione media aziendale nazionale è di circa 10,5 ettari e circa un milione di agricoltori hanno presentato domanda per gli aiuti previsti dalla PAC per la programmazione in corso, di cui, più della metà, rientrano nella definizione di «piccoli agricoltori»;

la politica di libero scambio finora intrapresa dall'Unione europea ha finito spesso per essere deprimente del comparto agroalimentare e discriminante dei prodotti europei, in base all'origine nazionale, quando invece le decisioni europee dovrebbero essere assunte invertendo questo paradigma attraverso un regime dei prezzi, un'attività normativa e sostegni economici, che valorizzino le produzioni europee;

considerato che:

proprio i piccoli produttori agricoli ed i piccoli trasformatori vivono una situazione assai difficile: spesso schiacciati tra la tirannia della grande distribuzione e l'indifferenza delle istituzioni, trovano uno sbocco alla loro crisi, solo grazie al rapporto diretto con i consumatori, attraverso gruppi di acquisto e mercati di filiera corta;

l'agricoltura familiare dei piccoli produttori e le lavorazioni degli artigiani del cibo di qualità non ricevono trasferimenti pubblici e dipendono principalmente dalla vendita dei prodotti;

proprio per questo sarebbe anzitutto opportuno porre in essere appositi strumenti normativi e finanziari, al fine di pervenire ad un sistema di regole di salvaguardia a favore dei piccoli produttori agricoli che rischiano di perdere i propri beni aziendali nell'ambito di procedure esecutive, comprese quelle legate alla costruzione di opere infrastrutturali come nella recente vicenda della costruzione della TAP in Puglia, e per la concessione di strumenti di sostegno economico per il mantenimento della strumentazione strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività produttiva;

sarebbe, inoltre, opportuno prevedere un sistema di aiuti maggiormente vincolato all'apporto di lavoro garantito e al valore aggiunto prodotto in agricoltura: ciò sempre al fine di garantire un più solido fondamento all'obiettivo della sostenibilità economica delle imprese, la quale si può costruire soltanto partendo dall'analisi effettiva della realtà in cui gli imprenditori operano;

proprio dall'osservazione della realtà potrebbero essere formulate misure che assicurino il rispetto di criteri quali la semplicità e la sburocratizzazione delle procedure, avvicinando maggiormente operatori e istituzioni comunitarie e nazionali competenti, e favoriscano una sempre maggiore trasparenza nell'assegnazione delle risorse e, di conseguenza, la possibilità di verificare la corretta destinazione ed il corretto utilizzo delle risorse stesse;

per quanto riguarda la disciplina attualmente riservata al pagamento di *greening*, come previsto dalla vigente normativa, le deroghe alle "condizionalità", ovvero agli obblighi di attuare le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente riguardano: i soggetti con superfici aziendali fino a 10 ettari di seminativo, che sono esonerati dall'obbligo di diversificazione, e quelli con superfici aziendali inferiori o uguali a 15 ettari, che sono invece esclusi dall'obbligo di destinare una quota del 5 per cento dei seminativi ad aree di interesse ecologico;

come noto, il pagamento a titolo di "sostegno accoppiato" che la norma comunitaria riserva ai settori in crisi e la cui erogazione è subordinata a precise condizioni, nel nostro Paese è stato utilizzato più come una redistribuzione di risorse tra regioni, piuttosto che come contributo a determinati tipi di agricoltura o settori agricoli, che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, e che si trovano in difficoltà;

alla luce di quanto riportato è evidente la necessità, per la programmazione PAC *post* 2020, di ripensare, come di seguito esposto, le 2 componenti del *greening* e dell'aiuto accoppiato, al fine di procedere ad una riallocazione di risorse, che consenta una maggior efficacia di tali misure;

la revisione dell'aiuto accoppiato, fermo restando il principio del sostegno alle colture in difficoltà, potrebbe consentire una migliore allocazione delle risorse, parte delle quali potrebbero essere destinate ad un fondo dedicato a finanziare interventi in caso di gravi squilibri di mercato, di emergenze dovute ad epizoozie o fitopatie (come ad esempio Xylella fastidiosa, botrite, punteruolo rosso), calamità naturali e ad erogare contributi finalizzati al rilancio dei settori strategici in difficoltà (olivicolo, cerealicolo, zootecnico, e altro);

il crescente interesse dei consumatori alla tracciabilità dei cibi dimostra che la società è decisa a rimuovere l'anonimato e a conoscere invece il luogo di produzione di ciò che arriva sulla tavola; tale evidenza riporta in primo piano la tematica dell'obbligatorietà dell'indicazione dell'origine in etichetta, ma anche delle filiere corte, del cibo locale e di stagione, tutti argomenti che devono diventare cruciali per una politica agricola che non può non essere anche politica alimentare;

esistono moltissime colture di valore ambientale e paesaggistico, le cui produzioni non hanno valore di mercato e che tuttavia richiedono specifici interventi, anche a tutela dell'ambiente e del territorio, quali i vigneti eroici, gli oliveti monumentali e gli agrumeti caratteristici;

considerato infine che, in un'ottica di tutela del comparto agroalimentare italiano, parallelamente alle azioni da intraprendere nell'ambito della revisione della PAC è necessario che l'Italia solleciti: a) una modifica delle normative circa la politica comune della pesca con particolare attenzione alle modalità di pesca consentite, al fine di superare l'attuale impostazione modellata di fatto sulla base delle esigenze della pesca nei mari del nord Europa e che trascura le specificità del bacino del Mediterraneo, alla distribuzione delle quote di pesca per specie quali il tonno rosso o il pesce spada ed alle problematiche dovute ai periodi di fermo pesca, anche qualora causati dallo svolgimento di esercitazioni militari; b) un'azione concreta, nell'ambito delle rispettive competenze, ed un sempre maggiore coordinamento tra i Paesi dell'Unione europea nell'azione di repressione dei reati agroalimentari,

impegna il Governo ad assumere iniziative, in sede di negoziati europei per la revisione a medio termine della politica agricola comune, nonché per la programmazione della PAC *post* 2020, finalizzate a:

1) rivedere l'attuazione del principio del sostegno alle colture in difficoltà, attraverso la revisione della componente «aiuto accoppiato» e la destinazione delle eventuali risorse liberate ad un Fondo per le crisi in agricoltura e per il rilancio dei settori in difficoltà, destinato a finanziare interventi, in caso di gravi squilibri di mercato, di emergenze dovute ad epizoozie, fitopatie e calamità naturali e per contributi finalizzati al rilancio dei settori strategici in difficoltà;

2) promuovere l'adozione di misure e protocolli che contrastino in maniera anticipata l'insorgenza di fitopatie da batterio e non e/o altre malattie, anche attraverso la promozione di una corretta informazione tra gli addetti del settore riguardo l'utilizzo dei fitofarmaci;

3) estendere a tutti i prodotti agricoli e agroalimentari (con particolare riferimento a settori per l'Italia strategici, come l'olivicoltura), anche attraverso la revisione del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'obbligo dell'indicazione dell'origine in etichetta, al fine di consentire al consumatore di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi per attivare il ciclo completo dalla produzione alla lavorazione e successivo commercio;

4) prevedere specifiche norme a tutela e promozione delle filiere corte e quindi degli agricoltori rivolti ai mercati locali, il cui ruolo è fondamentale per la gestione del territorio, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione dei servizi sociali;

5) rivedere le norme sullo sviluppo rurale, affinché i programmi regionali prevedano misure obbligatorie per la salvaguardia delle colture di pregio paesaggistico, ove esistenti;

6) aumentare fino a 400 euro l'importo minimo per beneficiare del pagamento diretto, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1307/2010;

7) sostenere la costituzione di organizzazioni interprofessionali e organizzazioni professionali;

8) promuovere sostegni specifici per le aree agricole di montagna, in virtù della loro importanza strategica a presidio del territorio;

9) pervenire all'aumento del massimale nazionale del pagamento accoppiato, dall'attuale 11 per cento al 13 per cento, attraverso la diminuzione di 2 punti percentuali del pagamento base, in modo da destinare un premio specifico al capo caprino (come oggi previsto per il capo ovino) e di prevedere un premio specifico ai capi bovino e bufalino per i quali si dimostri la somministrazione di una alimentazione non OGM;

10) assicurare il finanziamento di incentivi per l'uso di metodi agricoli biologici, bio-dinamici, sinergici ed agro-ecologici;

11) prevedere misure di incentivazione degli allevamenti estensivi, al fine di prediligere un loro sviluppo rispetto ai sistemi intensivi di allevamento.

(1-00770) (4 aprile 2017)

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, LONGO Eva, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, SCAVONE, VERDINI - Il Senato,

premesso che:

la politica agricola comune (PAC) è una delle politiche comunitarie di maggiore importanza, dal momento che impegna circa il 34 per cento del bilancio dell'Unione europea ed è stata prevista dal Trattato istitutivo della Comunità;

la PAC ha conosciuto un'incessante evoluzione nel tempo, come nel 1992 il progetto di riforma McSharry con il quale si voleva ridurre l'onere della politica agricola comunitaria, poiché ritenuto così pesante da compromettere lo sviluppo di altre politiche;

negli ultimi anni, gli organi dell'Unione hanno radicalmente cambiato la politica tradizionale e, mentre in precedenza il reddito degli agricoltori comunitari veniva sostenuto principalmente a mezzo di sussidi, dagli anni '90 si è cominciato a dare maggiore applicazione al sistema delle "quote" di produzione, in modo da garantire agli agricoltori un livello minimo dei prezzi dei prodotti e di ripartire equamente tra i vari Paesi comunitari una quota di produzione garantita. Tale politica ha però avuto un esito sostanzialmente negativo, in particolare per l'Italia che, non avendo saputo ottenere quote adeguate alla sua capacità produttiva e al suo fabbisogno interno, ha visto molto penalizzato il proprio settore agroalimentare. Ciò è dipeso anche dal fatto che i Paesi mediterranei non hanno saputo fare fronte comune per difendere le loro esigenze specifiche nel settore agricolo, a differenza dei Paesi dell'Europa settentrionale e della Francia che hanno saputo volgere la politica agricola comunitaria a proprio favore attraverso un'azione più incisiva e presente;

la strategia "Europa 2020" annovera tra gli obiettivi di politica europea da adottare entro il 2020 l'occupazione, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, la riduzione della povertà, i cambiamenti climatici e l'energia;

a livello legislativo comunitario sono state previste 7 sfide riguardanti la PAC oggi: l'alimentazione, la globalizzazione, l'ambiente, la sfida economica, la sfida territoriale, la diversità dell'agricoltura e la semplificazione della politica;

il primo pilastro della PAC è costituito dai pagamenti diretti che si articolano in 7 componenti: pagamento di base; pagamento redistributivo per i primi ettari; pagamento ecologico, o *greening*; pagamento delle aree svantaggiate; pagamento per i giovani agricoltori; pagamento per i piccoli agricoltori; pagamento accoppiato;

in base al primo pilastro e alle sue componenti, alcune devono essere attivate obbligatoriamente, mentre altre hanno un regime facoltativo, in quanto è a discrezione degli Stati membri se attivarle o meno, il tutto entro percentuali del massimale nazionale;

al "*greening*" hanno diritto gli agricoltori che beneficiano del pagamento di base se rispettano sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole: diversificazione delle colture, mantenimento dei prati e pascoli permanenti esistenti, aree di interesse ecologico;

il "pagamento delle aree svantaggiate" è una forma di sostegno attivabile in modo facoltativo dallo Stato membro e prevede la percentuale di finanziamento entro la soglia del 5 per cento del massimale nazionale ed è indirizzato a quelle aree interessate dai vincoli naturali;

il "pagamento per i giovani agricoltori" è stato previsto per promuovere il rinnovo generazionale, il pagamento di base accordato ai giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni) al loro primo insediamento viene integrato da un ulteriore 25 per cento per i primi 5 anni di attività. Il suo finanziamento proverrà fino al 2 per cento dalla dotazione nazionale e sarà obbligatorio per tutti gli Stati membri. Questa disposizione si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi dello sviluppo rurale;

il "pagamento per i piccoli agricoltori" è una forma di sostegno attivabile in modo facoltativo dagli Stati membri e incide nella misura del 10 per cento del massimale nazionale fino alla somma di 1.250 euro per azienda;

il "pagamento accoppiato" è una forma di sostegno attivabile in modo facoltativo dagli Stati membri nella misura fino al 13 per cento del massimale nazionale dei pagamenti diretti (escluso tabacco, patate e settore vitivinicolo) e un ulteriore 2 per cento per le colture proteiche. Il pagamento accoppiato è collegato a un prodotto specifico allo scopo di risolvere gli effetti potenzialmente negativi della convergenza interna per settori specifici di determinate regioni. Quindi la componente è finalizzata a quei settori che subiscono gli effetti negativi dell'uniformazione dei titoli, come la zootecnia, l'olio d'oliva, il pomodoro da industria, la barbabietola, eccetera;

per il 2017 le percentuali del pagamento di base e del pagamento *greening* sono state modificate dal decreto 11 ottobre 2016: il pagamento accoppiato aumenta dall'11 al 12 per cento, mentre il pagamento di base scende dal 58 al 57 per cento. Si pensa che tale previsione possa creare un aumento delle complicazioni burocratiche dal momento che tutti i titoli assegnati andranno ricalcolati da Agea

facendoli diminuire dell'1 per cento e considerando che anche il pagamento *greening* diminuisce dell'1 per cento;

considerato che:

appare fondamentale immaginare un comparto agricolo che sia in grado di garantire un vero reddito agli agricoltori e una nuova valorizzazione delle aree rurali, nonché di produrre alimenti garantendo la sicurezza alimentare e l'alta qualità legata al territorio e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio anche attraverso la promozione dell'uso di energia da fonte rinnovabile;

i veri problemi degli agricoltori nascono dall'incertezza delle norme e dalle inefficienze informatiche degli organismi burocratici preposti; infatti, nonostante l'evoluzione della PAC (apprezzabile certamente il fatto che per il frumento duro ci sarà un aumento delle risorse per 8 milioni di euro e il pagamento passa da 67 a 75 euro all'ettaro), l'applicazione del sistema di aiuti risulta ancora oggi problematica e complessa; permane lo squilibrio territoriale tra centri e aree marginali e degradate, come pure permangono criticità rispetto alle crisi di mercato, alle questioni dell'erba medica, delle colture diversificanti, della corretta interpretazione del termine " elementi caratteristici del paesaggio",

impegna il Governo:

1) ad attivare quelle azioni facoltative (per esempio pagamento redistributivo per i primi ettari, pagamento delle aree svantaggiate eccetera) previste nel primo pilastro della PAC, le quali potrebbero rivelarsi degli straordinari strumenti per fronteggiare la crisi ciclica che attanaglia il settore da anni, promuovendo meccanismi di gestione amministrativa snelli, rapidi, chiari, intellegibili per tutti gli operatori, il più possibile sburocratizzati, consentendo così agli operatori non solo la profonda conoscenza delle possibilità della riforma, ma anche la facilità di accesso alle misure di sostegno;

2) ad istituire un programma nazionale di gestione delle azioni volte a risarcire le attività agricole da eventi climatici avversi e crisi di mercato nonché a intervenire presso la UE, perché si possa istituire anche un fondo europeo per le avversità ambientali in agricoltura;

3) a porre in essere, nel minor tempo possibile, tutte le azioni necessarie a garantire le "condizionalità *ex ante*" strettamente funzionali ad un'efficiente ed efficace attuazione dei programmi nazionali e regionali, con particolare riferimento alle interrelazioni tra banche dati per il dialogo interistituzionale tra gli enti preposti al rilascio della documentazione necessaria per l'attività istruttoria legata alla concessione dei benefici previsti dalla PAC;

4) a trovare una soluzione all'annoso problema dell'accesso al credito per le imprese agricole, al fine di garantire la quota di cofinanziamento privato

necessaria alla realizzazione dei progetti di investimento, in particolare quelli riconosciuti ammissibili a finanziamento comunitario;

5) ad assicurare che le prerogative in materia di politica agricola comune affidate ai singoli Stati membri possano essere esercitate in modo tale da fornire un nuovo impulso alle imprese agroalimentari nazionali, tutelando e sostenendo le produzioni di eccellenza del *made in Italy*, ricercando anche nuovi sbocchi per le esportazioni intra ed extracomunitarie;

6) a favorire l'accesso alle misure di sostegno alle imprese condotte da giovani e da imprenditrici agricole;

7) a consentire che la politica comune europea giunga a riguardare tutte le fasi della filiera agroalimentare, dalla produzione alla distribuzione, intervenendo anche sull'organizzazione comune di mercato, e a sollecitare idonee misure di sostegno delle zone svantaggiate, mediante specifici strumenti, anche finanziari, per compensare le difficoltà strutturali e competitive che caratterizzano tali zone, anche alla luce dell'attuale assetto della ripartizione dei premi del primo pilastro della PAC, che non privilegia detti territori.

(1-00746) (15 marzo 2017)

CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premesso che:

la coltivazione del riso nel nostro Paese affonda le sue radici nelle tradizioni, nelle ricette e nella cultura popolare. Indubbiamente, le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a livello mondiale. La coltivazione del riso fa parte della storia e del paesaggio italiano ed è un comparto che caratterizza specifici territori. Difendere la produzione italiana significa non solo tutelare un comparto produttivo di qualità, ma anche salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;

nella campagna 2015/2016 in Europa sono state importate 1.335.702 tonnellate di riso lavorato (con un aumento del 65 per cento rispetto alla campagna 2008/2009 e del 14 per cento rispetto a quella 2014/2015) delle quali 369.678 tonnellate dai Paesi meno avanzati (PMA) (con un aumento del 7 per cento rispetto alle 345.969 tonnellate della campagna 2014/205) di cui il 20 per cento proveniente unicamente dalla Cambogia, primo fornitore di riso dell'Unione europea;

la produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato di circa 3 miliardi di euro. L'Italia, primo produttore di riso in Europa, ha un territorio di 234.300 ettari, con 140 varietà di riso e circa 1.500.000 tonnellate di prodotto. Nella filiera operano 4.265 aziende risicole, con una estensione media di 55 ettari, e gli addetti al settore sono circa 5.000. Le industrie risiere sono circa 100, delle quali 6 detengono complessivamente più del 50 per cento del mercato, il tutto per un volume di affari di circa 1 miliardo di euro;

le importazioni dai PMA coprono il 27 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. Nel 2026 tali importazioni arriveranno a coprire il 50 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale. La concorrenza del riso asiatico è particolarmente concentrata sulla varietà Indica e le importazioni crescenti (in particolare da Cambogia, India, Pakistan, Vietnam e Tailandia) stanno provocando lo spostamento delle semine verso la varietà Japonica, con gravi squilibri di mercato per entrambe le tipologie di prodotto;

il consumo nell'Unione europea di riso è coperto per il 50 per cento dal prodotto di importazione che per i due terzi non paga il dazio. Infatti, il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), istituito nel 1971 per aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, è lo strumento con il quale l'Unione europea accorda ad alcuni Paesi un accesso preferenziale al mercato interno, mediante la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi, o perfino a dazio zero, all'importazione. L'SPG comprende un regime EBA (*everything but arms*) che concede l'accesso in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti importati, ad eccezione di armi e munizioni, dai Paesi meno sviluppati. Sono 49 i Paesi meno sviluppati che beneficiano del regime EBA per un periodo illimitato;

l'SPG prevede meccanismi di sorveglianza e salvaguardia che permettono di ripristinare i normali dazi, qualora si verifichino determinate condizioni. Infatti, l'articolo 22 del regolamento (UE) n.978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, prevede che "Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per detto prodotto". Inoltre, il regolamento prevede che in presenza di elementi che provano questo rischio, la Commissione europea avvia un'inchiesta e se è necessario può decidere di ristabilire i normali dazi delle tariffa doganale comune;

nel 2014, il nostro Paese aveva avviato la procedura per la richiesta dell'attivazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia", di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, ma purtroppo questa richiesta è stata respinta senza tenere in considerazione gli enormi danni per il settore risicolo italiano;

il riso importato da questi Paesi, oltre ad essere esente da dazi, non è neppure soggetto a tutta una serie di regole fondamentali per la commercializzazione in Italia;

il Sistema rapido di allerta per gli alimenti e i mangimi europei (RASFF), istituito in ambito europeo per la notifica in tempo reale dei rischi diretti o indiretti per la salute dei consumatori connessi all'uso di alimenti o mangimi, nel 2016 in Europa ha segnalato ben 12 allerte sanitarie da contaminazione per riso e prodotti a base di riso, provenienti da Paesi *extra* comunitari. Nelle partite fuorilegge sono state riscontrate più presenze irregolari e pericolose per la salute dei consumatori: antiparassitari, aflatossine cancerogene o altre tossine oltre i limiti, infestazioni da insetti, livelli fuori norma di metalli pesanti e presenza di OGM proibiti in Italia e in Europa;

il 20 febbraio 2017, a Milano, si sono riuniti 50 dei maggiori produttori di riso europei (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria) per condividere una piattaforma comune da sottoporre ai Ministri dell'agricoltura dei rispettivi Paesi con l'obiettivo di aprire un tavolo con la Commissione europea per la revisione delle norme vigenti sulla importazione di riso dagli Stati extra europei, che usufruiscono del sistema EBA. Tutti questi Paesi, tra le altre cose, chiedono alla Commissione europea: l'attivazione della clausola di salvaguardia, prevista dal Sistema di preferenze generalizzate (SPG), per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati (PMA) che esportano riso in Italia e in Europa;

l'*import* di riso lavorato dai Paesi meno avanzati determina effetti negativi, che si concretizzano in una marcata riduzione delle superfici investite a riso. Infatti, i produttori italiani registrano una forte caduta dei margini reddituali della coltivazione, con un mai tanto forte approssimarsi del limite di abbandono della coltivazione di riso;

quello che preoccupa e penalizza gli operatori della filiera risicola è anche la mancanza di trasparenza in etichetta sull'origine del riso, che pur se non essenziale all'economia generale del settore, partecipa a rendere il quadro complessivo gravissimo;

il regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore a partire dal 13 dicembre 2014, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, richiama esplicitamente quali debbono essere i principi guida e la tipologia di informazioni che gli operatori devono adottare relativamente agli alimenti commercializzati;

l'inserimento dell'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del riso è una forma di tutela fondamentale per i consumatori, che devono poter conoscere l'origine della materia prima, così da poter identificare il riso "Made in Italy" e fare una scelta consapevole durante l'acquisto, ma è anche una tutela per i risicoltori italiani,

impegna il Governo:

1) ad intervenire nuovamente presso la Commissione europea, affinché sia attivata la "clausola di salvaguardia", prevista dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, per il ripristino dei dazi doganali verso i Paesi meno avanzati, riconoscendo la gravità della situazione in cui versa il settore risicolo italiano a fronte dell'*import* dai PMA;

2) ad attivarsi in sede europea, allo scopo di fissare regole reciproche tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi in ambito fitosanitario e commerciale, al fine di favorire un mercato trasparente;

3) ad adottare le opportune iniziative per rendere applicabile anche al riso la disciplina sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, al fine di tutelare la salute dei consumatori e preservare e valorizzare il riso "Made in Italy".

(1-00764) (4 aprile 2017)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, RUSSO, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, FAVERO, FERRARA Elena, SAGGESE - Il Senato,

premesso che:

l'Italia rappresenta il principale produttore europeo di riso con 234.000 ettari coltivati a riso, 4.265 aziende risicole, 100 industrie risiere, per un fatturato annuo di un miliardo di euro, ovvero un terzo del fatturato europeo;

la filiera risicola europea si distingue dalle filiere risicole del resto del mondo per alcune particolarità, tra le quali un'elevata specializzazione, un importante ruolo di gestione delle acque, che ne garantisce disponibilità a lungo termine, una valenza storica, sociale e culturale, una grande capacità di rispetto ambientale, dalla riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, alla preservazione di diverse specie di animali, fino alla prevenzione dei fenomeni alluvionali e di contrasto della salinizzazione dei terreni limitrofi alle foci dei fiumi;

negli ultimi anni la filiera europea del riso sta vivendo una crisi di settore, complicata dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), successivamente aggiornato dal regolamento (CE) n. 978/2012;

l'SPG è stato istituito nel 1971 allo scopo di aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo;

attraverso tale strumento, l'Unione europea permette ad alcuni Paesi di accedere al proprio mercato in via preferenziale, tramite la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi applicabili all'atto dell'importazione;

questo tipo di sistema include il cosiddetto regime EBA ("everything but arms"), che concede l'accesso senza dazi e contingentamenti a tutti i prodotti provenienti dai Paesi meno sviluppati (*least developed country*, LDC), senza limitazioni quantitative e senza dover pagare alcuna tariffa, eccezion fatta per le armi e le munizioni. Per i prodotti sensibili, quali riso, zucchero e banane, è stata prevista un'implementazione graduale del regime;

queste modalità hanno causato un aumento delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi asiatici, con una conseguente riduzione dei prezzi di mercato;

i prezzi di mercato del riso prodotto nell'Unione europea risultano attualmente al di sotto dei costi di produzione, con gravi danni per le imprese europee;

dagli ultimi dati di mercato si è registrata una crescita progressiva delle importazioni totali dell'Unione europea, raggiungendo il *record* di 1,34 milioni di tonnellate nella campagna 2015-2016;

sono, inoltre, aumentate le importazioni di riso semigreggio "Basmati"; sono aumentate anche le importazioni di risone dai Paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sia delle importazioni di riso lavorato dai Paesi meno avanzati (PMA);

la liberalizzazione delle importazioni dai PMA e dagli ACP ha determinato una riduzione del 40 per cento della superficie dell'Unione europea a riso indica ed un incremento del 14 per cento della superficie dell'Unione europea a riso "japonica", creando uno squilibrio di mercato per entrambe le tipologie di prodotto;

la Commissione europea ha preventivato per la campagna 2016-2017 *stock* finali ad un livello *record* di 586.000 tonnellate e la situazione non potrà che peggiorare, se i due studi pubblicati dalla Commissione europea alla fine del 2016 troveranno conferma nei fatti;

nello studio intitolato "Eu agricultural outlook - Prospects for Eu agricultural markets and income 2016/2026" la Commissione europea ha evidenziato per il settore del riso un aumento del consumo di appena il 6 per cento, che sarà completamente coperto dall'aumento delle importazioni, in particolare dai PMA, che arriveranno a rappresentare il 50 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale;

lo studio dal titolo "Cumulative economic impact of future trade agreements on Eu agriculture", effettuato dal JRC (Joint research centre), si è concentrato sugli effetti dei negoziati di libero scambio per i diversi mercati agricoli dell'Unione europea, prendendo in esame i maggiori esportatori di riso, come i Paesi dell'area economica Mercosur, la Thailandia ed il Vietnam, ma non l'India. Lo studio

mette in evidenza che il settore del riso risulterà uno dei più penalizzati con un consistente aumento delle importazioni, soprattutto dalla Thailandia, che determinerà una riduzione della produzione dell'Unione europea ed un calo delle quotazioni;

la Commissione europea dovrà redigere una relazione sugli impatti derivanti dall'importazione di risi dai Paesi *extra* Unione europea entro il mese di novembre 2017;

considerato che:

i rappresentanti del comparto risicolo europeo sono molto preoccupati dalla situazione di mercato e dalle prospettive per i prossimi anni;

la risicoltura europea rischia un forte ridimensionamento, che potrà ripercuotersi non solo a livello occupazionale ed economico, ma anche a livello ambientale e sanitario; infatti, l'abbandono dei terreni coltivati compromette l'ecosistema e l'equilibrio idrogeologico e dai prodotti di origine asiatica è stata rilevata la presenza di pesticidi non autorizzati;

lo scorso mese di febbraio, i Paesi europei produttori di riso, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria, si sono incontrati a Milano, allo scopo di condividere una piattaforma comune condivisa dall'intera filiera;

tale piattaforma, che mette in raccordo agricoltori, trasformatori ed istituzioni, è stata presentata ai Ministeri dell'agricoltura delle rispettive nazioni;

lo scopo di questo documento è l'apertura di un tavolo con la Commissione europea per la revisione delle norme vigenti sull'importazione di riso dagli Stati extracomunitari;

nel caso in cui un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi, tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti, il sistema di preferenze generalizzate prevede meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia;

il sistema di preferenze generalizzate (SPG) prevede, in ogni caso, meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia, che consentono anche di ripristinare i normali dazi della tariffa doganale comune, qualora un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti;

il regolamento (UE) n. 1169/2011 dota l'Unione europea di norme chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti;

il decreto interministeriale 9 dicembre 2016 recante "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari", in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, è utile a definire con chiarezza la

provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte Uht, burro, *yogurt*, mozzarella, formaggi e latticini;

lo schema di decreto condiviso dai Ministri delle politiche agricole Maurizio Martina e dello sviluppo economico Carlo Calenda, inviato a Bruxelles lo scorso dicembre 2016, introduce la sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine per la "filiera grano pasta in Italia";

con questo atto sarà predisposto un modello di etichettatura che consente di indicare con chiarezza al consumatore, sulle confezioni di pasta prodotta in Italia, l'area dove è coltivato il grano e quello in cui è macinato;

sarebbe auspicabile, alla luce di quanto riportato, che venga adottata un'analoga sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine anche per la filiera risicola in Italia,

impegna il Governo:

1) a continuare, nelle sedi europee competenti, l'azione intrapresa a tutela delle imprese risicole italiane e del mercato nazionale in senso più generale, anche alla luce delle nuove alleanze costruite con i Paesi europei produttori di riso, per l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, nei confronti delle importazioni dai PMA (revisione del regolamento (UE) n. 978/2012);

2) ad adottare le necessarie iniziative finalizzate ad estendere la normativa sull'etichettatura anche al riso e ai prodotti a base di riso a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera e ad attivarsi nel quadro di quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1169/2011;

3) a dare pronta attuazione alla delega contenuta all'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154, per il sostegno al settore, e a mettere conseguentemente in atto ogni misura necessaria ed utile a rafforzare la filiera del riso;

4) ad attuare campagne promozionali finanziate con fondi comunitari per incrementare il consumo di riso coltivato nell'Unione europea.

(1-00583) (7 giugno 2016)

FABBRI, AIELLO, BORIOLI, D'ADDA, FASIOLO, FAVERO, ROMANO, ALBANO, AMATI, ANGIONI, ANITORI, BARANI, BIGNAMI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CONTE, DE PIETRO, ESPOSITO Stefano, FATTORINI, FRAVEZZI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LANIECE, LONGO Fausto Guilherme, LUMIA, MANASSERO, MATTESINI, ORRU',

PEZZOPANE, PUPPATO, SANGALLI, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, VACCARI, VALDINOSI, VERDUCCI - Il Senato,

premesso che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha avviato, in data 8 settembre 2015, un'indagine in merito al decesso della lavoratrice agricola signora Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 ad Andria, in provincia di Bari, nel corso della quale è emerso un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari;

tali condizioni di lavoro sono caratterizzate dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indotti ad accettare modalità di prestazione di lavoro irregolari e in violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

atteso che:

a seguito del grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica da servizi giornalistici e televisivi, diffusi recentemente, sulle condizioni di lavoro agricolo nell'area dell'agro pontino, dove l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi ampiamente di lavoratori stranieri verosimilmente in condizioni irregolari, in data 24 maggio 2016 la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha eseguito un'ispezione in un'azienda agricola;

a seguito di tale ispezione, e sulla base delle dichiarazioni raccolte da alcuni lavoratori, è emersa la conferma della diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di formazione e informazione, di reale sorveglianza sanitaria e soprattutto la parziale regolarizzazione dell'orario di lavoro; condizioni di lavoro (che si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile, in condizioni materiali ed economiche lesive della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore) che sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato che:

tale stato di cose si fonda sulla condizione di debolezza dei lavoratori, che non possono ricorrere ad alcuna forma di tutela e di esercizio dei propri diritti per paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come in effetti è avvenuto nell'agro pontino dopo lo sciopero del 18 aprile 2016 ad opera dei lavoratori di origine indiana;

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, quella della regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire ad un qualsiasi controllo la regolarità previdenziale del lavoratore, salvo poi retribuirlo in modo

irregolare *brevi manu*, gravando così, comunque, sul sistema previdenziale speciale previsto per l'agricoltura;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con l'intervento operativo nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio;

tra i compiti rimessi all'Ispettorato nazionale del lavoro, in materia di sicurezza, non vi è la competenza per il lavoro agricolo, residua competenza delle aziende sanitarie locali; pertanto, nel settore agricolo, si impone con urgenza l'effettivo coordinamento dell'Ispettorato con i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che fanno capo alle ASL;

in materia di formazione, informazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni all'anno, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che di fatto ha reso soltanto formale e non mirata ai destinatari la formazione e la sorveglianza sanitaria per tali lavori, consentendo gli adempimenti di legge con la mera consegna di documenti, che ai lavoratori stranieri possono risultare incomprensibili e quindi inutili ai fini di formazione, informazione e addestramento;

è inoltre emerso che la retribuzione effettiva per un lavoratore agricolo, nelle zone ad alta vocazione agricola, è fissata in 3,50 euro per ora, per un lavoro di 11-12 ore al giorno, 6 giorni lavorativi alla settimana, oltre la domenica mattina, senza alcun altro diritto sindacale, senza considerare le richieste di dazioni a vario titolo da parte dei caporali;

considerato inoltre che:

in molti casi le condizioni economiche del lavoro agricolo non raggiungono la retribuzione prevista dai contratti provinciali e dalla "paga di piazza", ma sono determinate dai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, fissati dalla grande distribuzione organizzata, che pertanto condiziona in maniera indiretta la retribuzione dei lavoratori;

si verifica di conseguenza un'ingiusta inversione del meccanismo salariale, per cui la determinazione contrattuale provinciale, rispettata solo fittiziamente per le ore regolarizzate, è ribassata anche a causa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione che, comprimendo i profitti dell'azienda agricola, scarica ogni onere sul lavoratore, spesso straniero e privo di tutela;

si ravvisa pertanto la necessità di incidere sul rispetto dei minimi salariali anche attraverso un intervento sulla grande distribuzione organizzata, ed effettuando strategici controlli a tappeto nelle aree ad alta vocazione agricola, al fine di eliminare ogni elusione previdenziale e assicurativa;

molti lavoratori agricoli stagionali risultano arruolati mediante contratti di somministrazione; senza un effettivo controllo sulle agenzie di intermediazione si amplia il rischio di abuso di una forma contrattuale creata invece proprio al fine di disciplinare lavori occasionali o stagionali; risulta dunque tanto più necessario l'esercizio effettivo ed efficace dei poteri di sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie autorizzate a stipulare tali contratti;

considerata l'azione di Governo espressa sia mediante la presentazione del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura", che con il protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura siglato dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo:

1) a rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio, con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri;

2) ad operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo;

3) ad effettuare una vigilanza sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le aziende agricole;

4) ad esercitare ogni potere di sorveglianza sulle agenzie di somministrazione;

5) a procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013, al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché un'effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni all'anno.

(1-00747) (15 marzo 2017)

D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, AMIDEI, BOCCARDI, BRUNI, CANDIANI, COLUCCI, COMPAGNA, COMPAGNONE, CONTE, CONTI, DI BIAGIO, DI MAGGIO, FERRARA Mario, FLORIS, GAMBARO, GIOVANARDI, GUALDANI, LIUZZI, MALAN, MANDELLI, MARINELLO, MARINO Luigi, MAURO Giovanni, MASTRANGELI, PERRONE, PICCINELLI, PICCOLI, RIZZOTTI, TARQUINIO, VICECONTE, ZIZZA, FUCKSIA - Il Senato,

premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2016 è stata pubblicata la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";

con l'approvazione della legge, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;

le principali novità della legge, che si compone di 12 articoli, riguardano: 1) la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; 2) l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 3) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 4) il rafforzamento dell'istituto della confisca; 5) l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; 6) l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; 7) l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; 8) il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; 9) il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;

considerato che:

la legge n. 199 si caratterizza principalmente per la riformulazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, già inserito all'art. 603-*bis* del codice penale;

la nuova formulazione della fattispecie penale determina la reclusione da uno a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore illegittimamente reclutato;

la norma ridetermina la condotta illecita del caporale, ovvero di colui che recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, prescindendo da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori del caporale; sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione ovvero anche, ma non necessariamente, con l'utilizzo di caporalato con le modalità indicate ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno;

il nuovo articolo 603-*bis* prevede un elenco degli indici di sfruttamento dei lavoratori: in particolare, tali indici si riferiscono anche al pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali;

le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere reiterate o per meglio dire "sistematiche" affinché si possa prefigurare il reato;

le violazioni riguardano anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale, le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

considerato, altresì, che:

la norma di riferimento prevede l'ipotesi di confisca obbligatoria delle cose che sono state utilizzate o destinate a commettere il reato;

la legge include il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica;

è previsto, come misura cautelare reale, il controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato, attraverso la nomina da parte del giudice di uno o più amministratori giudiziari esperti in gestione aziendale, scegliendoli tra gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari;

il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minacce prevede altresì l'arresto in flagranza di reato;

l'ultima parte della legge introduce misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo ed in particolare l'istituzione presso l'INPS della "rete del lavoro agricolo di qualità", alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che non sono state destinatarie, negli ultimi 3 anni, di sanzioni amministrative oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;

considerato, infine, che a giudizio dei proponenti:

la normativa, in alcune parti, appare poco chiara e nulla ha a che vedere con la reale necessità di reprimere le forme delinquenziali del caporalato e dare chiarezza e certezza agli imprenditori agricoli che vogliono lavorare nella legalità e con tranquillità;

la nuova normativa non opera alcuna distinzione tra i caporali e le aziende che ne utilizzano i servigi e quanti, invece, commettono infrazioni anche lievi alle regole contrattuali;

la nuova normativa prevede una sorta di responsabilità penale in conto di terzi ovvero una fattispecie delittuosa piuttosto atipica;

il fenomeno del caporalato deve essere contrastato con mezzi efficaci ed efficienti, ma è necessario evitare applicazioni arbitrarie della legge di riferimento, che, per come è stata predisposta e nella sua concreta applicazione, mostra evidenti punti di criticità che potrebbero avere effetti negativi sull'intero settore agricolo;

preso atto che:

l'automatismo che coinvolge i titolari delle aziende agricole nelle responsabilità penali anche per lievi infrazioni e l'attribuzione agli stessi titolari del reato di caporalato sta comportando un clima di enorme preoccupazione per tutto il comparto agricolo, in quanto ogni singolo episodio potrebbe essere suscettibile di interpretazioni discrezionali degli inquirenti e degli organi di polizia tali da configurare il reato di cui all'art. 603-*bis* del codice penale;

la Puglia, per esempio, è una regione virtuosa nel settore agricolo, considerato il settore trainante dell'economia regionale;

il comparto agricolo nel suo complesso, e quello pugliese in particolare, nell'imminenza dell'apertura della campagna cerasicola e vitivinicola, chiede una revisione della legge sul caporalato,

impegna il Governo:

1) a promuovere una modificazione della parte della norma che prevede l'applicazione automatica della responsabilità penale dei titolari delle aziende agricole anche per lievi infrazioni e l'identificazione degli stessi titolari con il reato di caporalato;

2) a promuovere una modificazione della parte della legge che prevede la responsabilità penale dei titolari delle aziende e degli imprenditori agricoli che non hanno nulla a che vedere con il reato di cui all'art. 603-*bis* del codice penale;

3) a verificare le criticità emerse in sede di applicazione della normativa;

4) a valutare la predisposizione di un'iniziativa legislativa volta a chiarire l'intento del legislatore ovvero l'intento di perseguire le situazioni di vero sfruttamento;

5) a promuovere ogni iniziativa legislativa atta a evitare che un'applicazione distorta delle norme si traduca in una sorta di paralisi del comparto agricolo;

6) a prevedere linee guida volte a indicare, per tutto il territorio nazionale, criteri obiettivi ed omogenei in base ai quali accertare le violazioni previste dal nuovo articolo 603-*bis* del codice penale;

7) ad assumere ogni iniziativa finalizzata al contenimento del fenomeno del caporalato nel comparto agricolo, di concerto con le associazioni di settore;

8) ad attivarsi affinché sia rafforzata l'attività di controllo del territorio, in modo particolare, nelle campagne.

(1-00762) (4 aprile 2017)

GATTI, GUERRA, BATTISTA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO - Il Senato,

premesso che:

il 3 novembre 2016 è entrata in vigore la legge n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";

il 10 febbraio 2016 il provvedimento è stato incardinato in 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato;

si è svolta una discussione che ha visto un approfondito ciclo di audizioni, le comunicazioni da parte dei Ministri dell'agricoltura, della giustizia e del lavoro;

già dall'inizio della discussione in Commissione erano emerse con forza le difficoltà applicative del reato previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale; di particolare rilievo la comunicazione che in proposito ha fatto il ministro Orlando relativamente ai dati statistici relativi ai procedimenti per il reato 603-*bis*. Il Ministro ha parlato di sole 34 iscrizioni presso gli uffici dei giudici per le indagini preliminari e 8 procedimenti penali pendenti in fase dibattimentale;

altro elemento problematico era la difficoltà, stante l'attuale definizione di reato, di incriminare anche il datore di lavoro rispetto all'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, per quanto gli indici di sfruttamento fossero riconducibili al datore medesimo che impiega o utilizza i lavoratori sfruttati;

l'esperienza dei 5 anni dalla sua introduzione nel codice penale mostrava come la formulazione vigente del 603-*bis* si fosse dimostrata del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro;

il 1° agosto 2016 il provvedimento è stato licenziato dall'Aula del Senato con nessun voto contrario ed è stato trasmesso alla Camera dei deputati, che lo ha approvato in identico testo il 18 ottobre 2016, anche in questo caso senza nessun voto contrario;

considerato che:

la legge è composta da una prima parte repressiva che riscrive il reato previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale e interviene su circostanza attenuante, confisca, arresto in flagranza, responsabilità degli enti, uso delle risorse del fondo antitratta anche per i reati di cui al citato articolo 603-*bis*, e da una seconda parte in cui si fissano le politiche di intervento per la prevenzione e il contrasto al

lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura in grado di affrontare le emergenze (articolo 9) e indirizzare le scelte di intervento future;

per quanto riguarda la parte repressiva, a 5 mesi dall'entrata in vigore, si registrano sia le prime applicazioni del nuovo articolo (e da notizie di stampa alcuni elementi di efficacia dell'impianto legislativo sembrano essere confermate) sia un interesse largo e riflessioni in corso del mondo oltre che dell'associazionismo datoriale (con critiche esplicite sull'estensione della responsabilità alle imprese utilizzatrici) anche di quello degli operatori della giustizia e degli enti di controllo, che si interrogano su come applicare in modo virtuoso la nuova legge;

in particolare, la polemica dell'associazionismo datoriale e non solo si basa sul fatto che la riscrittura del 603-*bis* del codice penale introdurrebbe "lo stesso rigore punitivo per gli imprenditori agricoli che occasionalmente possono incorrere in lievi e formali violazioni della normativa legale e contrattuale rispetto a chi sfrutta indegnamente la manodopera, sottoponendola a disumani e degradanti condizioni di lavoro";

una tale interpretazione della nuova formulazione del reato si basa su un'erronea valutazione di quegli elementi che configurano il reato di sfruttamento lavorativo ed in particolare del ruolo svolto dagli indici di sfruttamento di cui al comma 3 del nuovo articolo 603-*bis*, come è esplicitamente richiamato anche in articoli comparsi su riviste specializzate come "Diritto penale contemporaneo". A questo riguardo si ricorda che: a) la condotta punita dal comma 1 del nuovo art. 603-*bis* si basa sul ricorrere di due elementi entrambe necessari: lo sfruttamento del lavoratore e l'approfittamento dello stato di bisogno quale modalità attraverso cui si realizza lo sfruttamento stesso. È quindi essenziale per la configurazione del reato la situazione di vulnerabilità della vittima che versa in stato di bisogno; b) gli indici di sfruttamento non possono essere considerati elementi costitutivi del reato. Il ricorrere di singole violazioni di tali indici non integra il reato di sfruttamento lavorativo. Innanzitutto, gli indici si basano su una reiterazione delle condotte e delle violazioni. In secondo luogo, costituiscono un mero indicatore dell'esistenza di sfruttamento che implica invece una violazione temporalmente apprezzabile e non occasionale dei beni interessati tutelati. Il giudice in questo senso deve tenerne conto nell'accertamento della verità, valutando l'idoneità di tali violazioni ad integrare una condotta, lo sfruttamento del lavoratore approfittando del suo stato di bisogno, che necessariamente si sviluppa nel tempo ed integra una situazione di fatto duratura e non contingente; c) questo significa, inoltre, che il nuovo art. 603-*bis* non riguarda affatto "lievi e formali violazioni" fatte dall'imprenditore agricolo, per le quali permangono le relative e sicuramente più tenui sanzioni di carattere amministrativo e contrattuale. Saranno certamente escluse non solo dalla valutazione, ma anche dal potersi considerare indice di sfruttamento, le violazioni accidentali o gli errori lievi, non idonei per l'assenza di dolo o per la loro tenuità, anche solo ad essere

connesse al reato previsto dal 603-*bis*; d) è del tutto erroneo vedere negli indici di sfruttamento un allargamento del reato di sfruttamento "ad alcune materie di competenza della contrattazione collettiva, come la retribuzione e l'orario di lavoro". Qui la contrattazione collettiva non c'entra niente. La gravità delle violazioni è tale da riguardare solo quei comportamenti idonei ad inibire e limitare la libertà di autodeterminazione della vittima, mediante l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versa. Uno stato che per definizione esclude la stessa possibilità di una contrattazione collettiva oltre che individuale; e) il reato, per come riformulato nel nuovo articolo 603-*bis*, prende in considerazione le condotte in tali "materie" solo quando la condotta delittuosa è idonea a conculcare e pregiudicare per una durata significativa, i diritti fondamentali in materia di equa retribuzione (articolo 36, comma 1, della Costituzione), limiti all'orario di lavoro, il diritto al riposo e alle ferie (articolo 36, commi 2 e 3, della Costituzione) il diritto alla sicurezza sul lavoro ed alle tutele in caso di infortunio o malattia (articolo 38 della Costituzione), non a caso garantiti della Costituzione italiana;

altre polemiche sono state sviluppate per quanto riguarda il controllo giudiziario delle aziende presso cui è stato commesso il reato di sfruttamento, introdotto dalla legge;

nella polemica si è teso a confondere il controllo giudiziario con il sequestro e si è paventato che singole violazioni riconducibili agli indici di sfruttamento o anche solo la mancata ottemperanza di obblighi contrattuali nel rapporto di lavoro potessero condurre automaticamente al controllo giudiziario prima e alla confisca dell'azienda poi. È necessario quindi precisare che: a) le cose già dette sugli indici di sfruttamento per la configurazione del reato valgono anche per il potere del giudice di disporre il controllo giudiziario. Va quindi ribadito che singole violazioni degli indici di sfruttamento o semplici non ottemperanze contrattuali non implicano il controllo giudiziario dell'azienda e tantomeno la confisca; b) il controllo giudiziario è una misura alternativa al sequestro, che scaturisce esattamente dall'idea che l'intervento dello Stato, nei casi in cui si sia avviato un procedimento penale per il reato di cui all'art. 603-*bis*, non debba coincidere necessariamente con il sequestro e quindi con la chiusura dell'azienda; c) il controllo giudiziario, infatti, come già previsto per altri settori, risponde alla necessità di ripristinare la legalità accompagnandola al rilancio dell'azienda, alla tutela del suo valore economico e al mantenimento dei posti di lavoro; d) l'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore non esautorandolo, controllando che non si ripetano violazioni degli indici di sfruttamento. Una volta finito il controllo giudiziario e sanate le violazioni se si accerta la non sussistenza del reato di sfruttamento, l'imprenditore riprenderà il pieno controllo dell'azienda in regola di cui è stata preservata l'attività, il valore economico ed i livelli occupazionali;

considerato inoltre che:

per quanto riguarda invece la parte di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, si registra un rallentamento dell'operatività della cabina di regia, tranne che per quanto attiene alla valutazione delle richieste di iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità, mentre mancano linee guida e gli interventi necessari per l'attivazione della rete territoriale con la costituzione delle sezioni;

in alcune zone del Paese si registra la presenza di situazioni drammatiche riguardanti le condizioni di vita e di lavoro di persone impiegate, sia nella raccolta stagionale di prodotti agricoli, sia in lavori particolarmente onerosi, ad esempio nelle serre, nei magazzini o nella macellazione delle carni;

i seguenti sono alcuni casi, che riguardano diverse regioni italiane;

nell'ex area industriale tra i paesi di Rosarno, San Ferdinando e Gioia Tauro, tutti in provincia di Reggio Calabria, sono presenti attualmente circa 4.000 migranti, per lo più uomini africani impegnati nella raccolta degli agrumi;

ad oggi, le uniche forme di accoglienza per questi lavoratori (soluzioni temporanee che sarebbero dovute servire a tamponare l'emergenza subito dopo la rivolta del 2010) sono il campo di *container* a Rosarno (circa 250 lavoratori) e la tendopoli situata nella seconda zona industriale di San Ferdinando, che ospita, in condizioni di assoluto degrado e in pericolosità, circa 2.000 lavoratori (tra cui anche donne e bambini);

anche nelle soluzioni alloggiative "ufficiali", la situazione è drammatica e il quadro si fa ancor più drammatico con l'aumento esponenziale, all'interno dell'insediamento, della popolazione femminile: circa una sessantina di donne, molte delle quali probabilmente vittime di fenomeni di tratta a scopo di prostituzione;

il 19 febbraio 2016, presso la Prefettura di Reggio Calabria, era stato firmato il "protocollo operativo in materia di accoglienza e integrazione degli immigrati nella piana di Gioia Tauro", che imponeva un intervento immediato e non rinviabile, mirato, non solo a superare le condizioni di criticità e degrado dal punto di vista igienico-sanitario, ma anche a favorire forme di integrazione attraverso la messa in atto di politiche di promozione e sostegno socio-abitativo;

in particolare, la Regione Calabria, in sinergia con Prefettura e Comuni ed in seguito allo stanziamento di 300.000 euro, avrebbe dovuto ripristinare condizioni minime di vivibilità, attraverso l'acquisto di nuove tende e procedere "progressivamente e tempestivamente" alla messa in atto di politiche di promozione e sostegno socio-abitativo;

a quasi un anno dalla sua firma, il contenuto del protocollo è rimasto sostanzialmente lettera morta e grandi difficoltà di applicazione trovano gli altri protocolli, da quello del 26 maggio 2016, sottoscritto a livello nazionale, sino alla convenzione di cooperazione per il contrasto al caporalato e al lavoro sommerso

e irregolare in agricoltura, siglato il 12 dicembre 2016 presso la Prefettura di Reggio Calabria;

caratteristiche simili a quelle del ghetto di Rosarno presentava quello di San Severo, in provincia di Foggia, prima che andasse interamente distrutto poche settimane fa a causa di un incendio che ha provocato due morti, su cui si sta ancora indagando;

fenomeni di questo tipo si sono riscontrati nell'ultimo periodo nella zona del Chianti in Toscana, nella provincia di Forlì-Cesena e persiste una situazione complicata nelle serre dell'agro pontino;

considerato infine che nella legge n. 199 del 2016, l'articolo 9, rubricato "Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli", prevede che: "Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1",

impegna il Governo:

1) a fornire, oltre alla relazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 199 del 2016, un aggiornamento sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno previste dal provvedimento;

2) ad adoperarsi affinché sia completata la composizione della cabina di regia nazionale, che vede l'ingresso, per la prima volta, di un rappresentante del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, anch'essa a far data dalla sua effettiva operatività, di un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e di un

rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo;

3) ad adoperarsi affinché venga aggiornato il regolamento di funzionamento della cabina di regia, in relazione alla nuova composizione e ai nuovi compiti ad essa assegnati, a partire dalla definizione delle convenzioni;

4) ad emanare le linee guida necessarie per la realizzazione delle convenzioni, di cui al punto precedente, la creazione e il funzionamento delle sezioni territoriali della rete che sono punti essenziali per la sperimentazione di forme di collocamento agricolo e trasporto dei lavoratori;

5) a garantire che la cabina di regia promuova scambi di informazione con le sezioni territoriali collocate presso le CISOA (cassa integrazione salariale operai agricoli) e la banca dati di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alla produzione agricola del territorio;

6) a garantire l'applicazione dei diversi protocolli richiamati in premessa e delle convenzioni relativamente all'accoglienza e all'integrazione, proponendo soluzioni adeguate al numero dei lavoratori presenti, che disegnino un'accoglienza diffusa in tutto il territorio, garantendo al contempo la sperimentazione di un collocamento agricolo improntato alla trasparenza e alla legalità e un sistema di trasporti capace di raccogliere tutti i lavoratori nei diversi punti di accoglienza e di riaccompagnarli alla fine del lavoro;

7) ad attivare nelle diverse aree tavoli che coinvolgano gli enti locali, le forze sociali e le associazioni di volontariato e tutti gli altri soggetti previsti, per cominciare a sperimentare fattivamente l'accoglienza necessaria, con l'individuazione di possibili strutture abitative e la loro eventuale ristrutturazione, il trasporto nei siti di lavoro, partendo dalla consapevolezza che anche i problemi di ordine pubblico (pur presenti in diverse aree) si prevengono con un'accoglienza ordinata, processi di integrazione e socializzazione dei lavoratori;

8) a predisporre il piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, previsto dal già citato articolo 9 della legge n. 199 del 2016.

(1-00766) (Testo 2) (13 giugno 2017)

FATTORI, DONNO, SERRA, BLUNDO, BOTTICI, CAPPELLETTI, CATALFO, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, GIARRUSSO, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SCIBONA, TAVERNA - Il Senato,

premesso che:

il 18 ottobre 2016 è stato approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva il disegno di legge AC 4008, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", diventato legge 29 ottobre 2016, n. 199;

con l'approvazione di tale provvedimento, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;

le principali novità della legge riguardano: 1) la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; 2) l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 3) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 4) il rafforzamento dell'istituto della confisca; 5) l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; 6) l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; 7) l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; 8) il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; 9) il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;

considerato che:

il caporalato è un fenomeno strutturale della filiera produttiva di fronte al quale la politica non può più chiudere gli occhi e che va combattuto con tutti gli strumenti possibili, uscendo una volta per tutte dalla "ghetto economy";

la legge n. 199 sta iniziando a dare i suoi effetti sul piano dell'azione penale nei confronti di alcuni imprenditori e caporali, ma l'impegno contro il caporalato e il lavoro nero in agricoltura deve continuare sia in Parlamento che sul territorio e questa legge deve essere considerata solo il primo passo, per quanto importante, di un lungo percorso;

resta soprattutto da colmare il *gap* di un reclutamento sano dei lavoratori attraverso un sistema efficace di intermediazione tra la domanda e l'offerta del lavoro agricolo, sulla cui assenza nasce e si sviluppa il fenomeno del caporalato;

ad oggi, infatti, sono ancora inattuate alcune misure specifiche previste dalla legge, come il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità e la cabina di regia per la sperimentazione di strumenti per l'intermediazione lecita in agricoltura e sono tanti gli aspetti che, ad avviso dei firmatari del presente atto, richiedono un ulteriore approfondimento: dal problema dei trasporti per raggiungere il luogo di lavoro, in gran parte gestito dai caporali, alla questione degli alloggi, che porta oggi alla ghettizzazione dei lavoratori, con la concreta attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 199 del 2016,

impegna il Governo:

1) ad incrementare i controlli su tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle aree dove il caporalato è più diffuso, al fine di contrastare e reprimere l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, anche attraverso iniziative per lo stanziamento di maggiori risorse economiche in favore degli organi di vigilanza, in modo particolare gli ispettorati del lavoro e le ASL;

2) a garantire informazioni e supporto ai lavoratori, anche attraverso l'attivazione e la pubblicizzazione, tenendo conto delle diversità linguistiche, di un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo, le cui denunce vanno immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza per gli immediati accertamenti;

3) a riferire periodicamente alle Camere sul numero e sulla tipologia di denunce pervenute dai lavoratori vittime di sfruttamento e violenze perpetrate e subite durante il lavoro;

4) a realizzare una campagna di comunicazione sociale per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno del caporalato, su quali siano i diritti inalienabili dell'uomo stabiliti dalla Costituzione e riconosciuti a livello internazionale e su quali siano gli strumenti di denuncia da adottare, in una forma di comunicazione che tenga conto delle differenze linguistiche e culturali e che coinvolga le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati, gli enti locali, al fine di stimolare la crescita di una cultura collettiva che stigmatizzi tali comportamenti;

5) a prevedere, fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, l'istituzione di un apposito marchio di qualità che possa essere apposto sui prodotti delle aziende agricole che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità;

6) a prevedere pratiche e modelli produttivi virtuosi e una filiera agricola etica dal punto di vista sia sociale che ambientale, attraverso l'introduzione di una "matrice multicriteri" che mostri al consumatore il livello di rispetto, con un punteggio da uno a quattro, di 5 parametri (etica, energia, circolarità, valore aggiunto e filiera corta), con l'obiettivo di creare un circuito di vendita alternativo attraverso le tante aziende agricole virtuose che vengono escluse dalla grande distribuzione organizzata;

7) a porre in essere opportune misure di carattere normativo finalizzate a favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, garantendo la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, in particolare attraverso il rafforzamento del sistema di collocamento pubblico, la

promozione dell'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo, nonché la piena accessibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori mediante apposite applicazioni installabili sui dispositivi portatili, che consentano di informare rapidamente i lavoratori stagionali delle nuove offerte di lavoro esplicitandone le caratteristiche, quali la durata, la mansione, il compenso;

8) a promuovere l'utilizzo dei servizi pubblici per il lavoro nel reclutamento della manodopera attraverso sgravi fiscali, assicurativi (riduzione dell'aliquota contro gli infortuni sul lavoro), previdenziali o burocratici, in particolare a favore delle piccole aziende agricole che operano nella legalità;

9) a promuovere percorsi semplificati ed agevolati per ottemperare agli adempimenti indicati dalla normativa in materia di tutela della salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare per quanto concerne il periodo di validità della documentazione relativa alle visite mediche preventive, nonché, in accordo con le Regioni, mediante l'attivazione di apposite convenzioni, iniziative che garantiscano a tutti i lavoratori iscritti lo svolgimento di tali visite;

10) a prevedere in via sperimentale, in accordo con le Regioni, la figura del "garante del lavoro agricolo", da inquadrare nell'ambito dei centri per l'impiego provinciale o degli assessorati regionali del lavoro, con lo scopo di fornire il servizio di intermediazione tra lavoratori e datori del lavoro nell'ambito del settore primario;

11) a dettare i criteri in virtù dei quali il garante svolgerà il proprio ufficio in ambito territoriale e presso appositi sportelli comunali, anche attraverso sedi itineranti;

12) ad intervenire a livello normativo, affinché il permesso di soggiorno del lavoratore sia prolungato fino alla scadenza dell'indennità di disoccupazione, facendo decorrere il termine della proroga, ai fini della ricerca di una nuova occupazione, dalla scadenza naturale del permesso di lavoro e non dalla data di licenziamento;

13) a stabilire, nell'ambito delle proprie competenze, l'interdizione dai fondi UE della politica agricola comune degli imprenditori agricoli condannati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come modificato dalla legge n. 199 del 2016.

(1-00768) (4 aprile 2017)

BERTUZZI, LUMIA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, DEL BARBA, FASIOLO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, RUSSO, RUTA, SAGGESE, FERRARA Elena - Il Senato,

premesso che:

il fenomeno del caporalato e del lavoro nero in agricoltura si è in questi ultimi anni enormemente sviluppato. Le dimensioni del fenomeno e le condizioni di estremo sfruttamento che esso comporta sui lavoratori sono inaccettabili, ed incompatibili con il nostro ordinamento costituzionale: chi lavora nelle terre del caporalato e in condizioni di sfruttamento non ha una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque non ha una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

nella realtà del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, per chi è in condizioni di bisogno e si sottomette al ricatto dell'intermediazione illecita e a condizioni lavorative di sfruttamento, non vi sono limiti alla durata della giornata lavorativa, che supera di norma la durata stabilita per legge, il lavoratore non ha diritto al riposo giornaliero e settimanale, né alle ferie, né vi sono limiti minimi di età, né vi sono tutele per le lavoratrici madri, né vi è garanzia di condizioni di sicurezza sul lavoro, né vi sono tutele in caso di infortunio o malattia, e certamente nessun lavoratore godrà mai di una pensione; il diffondersi sempre più ampio del caporalato e dello sfruttamento in agricoltura come in altri settori mina i principi sui quali si fonda la stessa convivenza democratica;

per contro, le aziende ed i datori di lavoro che si servono dell'intermediazione illecita dei caporali e sfruttano il lavoro di chi è in condizioni di bisogno recano danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, in primo luogo degli stessi lavoratori, che costringono spesso con violenze e minacce a condizioni di vita degradanti ed intollerabili; essi godono di ingiusti profitti costruiti sullo sfruttamento dei lavoratori, costringendo ad una concorrenza al ribasso le tante aziende e i tanti imprenditori onesti, che assumono regolarmente, con conseguenze negative sul prezzo, sulla qualità e sulla stessa salubrità dei prodotti;

premesso altresì che:

la legge n. 199 del 2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento contributivo nel settore agricolo", ha visto la luce proprio il fine di rimuovere, anche attraverso lo strumento penale, un fenomeno che costituisce oggi uno dei più gravi ostacoli alla libertà ed all'uguaglianza dei cittadini, che offende la dignità dei lavoratori, ne preclude il pieno sviluppo della personalità e la partecipazione alla vita economica, sociale e politica del Paese;

nella coscienza della vastità e della gravità del fenomeno, essa rappresenta un primo passo per contrastare l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. E proprio per questi motivi, il disegno di legge è stato approvato in entrambe le Camere a larghissima maggioranza, senza nessun voto contrario, e con il largo consenso anche dei partiti di opposizione, a riprova che la riforma del reato di intermediazione illecita e sfruttamento è stata valutata fondamentale per l'adeguata repressione del fenomeno, rappresentando inoltre la riconduzione del diritto penale alla sua principale funzionalità, che è quella di apprestare garanzie a tutela dei diritti di chi è più debole;

considerato che:

l'articolo 1 della legge n. 199 del 2016 ha riscritto l'intero articolo 603-*bis* del codice penale che, introdotto nel 2011, puniva il solo caporale e richiedeva come requisiti del reato l'organizzazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia; l'esperienza concreta dei 5 anni dalla sua introduzione nel codice aveva dimostrato come quella formulazione fosse del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura;

con le modifiche introdotte all'articolo 603-*bis* del codice penale, la legge n. 199: riscrive la condotta dell'intermediario e punisce anche quella del datore di lavoro o utilizzatore che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenza o minacce; prevede un'aggravante specifica per l'intermediazione o l'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento, mediante uso di violenza o minaccia; conseguentemente prevede maggiore gradualità delle pene, comprese quelle pecuniarie (da uno a 6 anni per sfruttamento senza violenza o minaccia, con multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato; da 5 a 8 con violenza o minaccia, con multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato); prevede la figura di reato autonoma del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, anche laddove non sia assunta mediante ricorso ad un intermediario; precisa e semplifica gli indici di sfruttamento lavorativo rendendoli più puntuali: in particolare, viene presa in considerazione la violazione degli indici di sfruttamento relativi alla retribuzione e all'orario di lavoro quando è reiterata e non solo sistematica;

la legge introduce poi nel codice penale, tra l'altro, l'articolo 603-*bis*.1, che individua un'ipotesi di circostanza attenuante specifica per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; per il ricorrere dell'attenuante è richiesto che il responsabile si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuti concretamente le autorità nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. La specifica definizione della condotta che dà luogo all'attenuante è diretta

conseguenza della riformulazione del reato e della sua estensione al datore di lavoro;

la riduzione di pena prevista dalla circostanza attenuante va da un terzo ai due terzi, e ciò mira a rompere il sodalizio criminale che si istaura tra il caporale e il datore di lavoro, premiando quelle forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria che permettano di estirpare il fenomeno;

la legge n. 199 del 2016 introduce, inoltre, nel codice la previsione della confisca obbligatoria in caso di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti) per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; si prevede che la confisca obbligatoria faccia salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno;

un'altra importante innovazione introdotta con la legge riguarda il controllo giudiziario dell'azienda e la rimozione delle condizioni di sfruttamento; il controllo giudiziario è disposto dal giudice, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale e risponde dunque alla necessità di ripristinare la legalità accompagnandola al rilancio dell'azienda, alla tutela del suo valore economico e al mantenimento dei posti di lavoro;

proprio per contemperare le esigenze di continuità occupazionale e produttiva delle aziende con quelle di ripristinare la legalità, l'amministratore giudiziario nominato dal giudice, che può adottare misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore, ha quali specifici compiti quelli di controllare il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative, la cui violazione costituisce indice di sfruttamento e di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori;

infine, viene introdotta una norma di coordinamento per i casi di sequestro disposto, in cui è consentita la confisca (comma 2 dell'art. 321 del codice di procedura penale) e per i casi di confisca disposta ai sensi del nuovo articolo 603-*bis*.2, nei quali si prevede l'applicazione regime dei beni sequestrati e confiscati alla mafia contenute nel codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011; è previsto l'inserimento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato prevedendolo, coerentemente con la nuova formulazione del reato, nei casi in cui l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano stati commessi con violenza o minaccia; il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro viene ricompreso tra i reati per i quali è prevista la responsabilità di enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

considerato inoltre che:

una parte importante della legge n. 199 del 2016 fissa quelle politiche che connettono lo Stato, le istituzioni locali e l'amministrazione con le imprese, le

forze sociali, altri attori privati, al fine di favorire il contrasto al lavoro nero e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, evidenziando le principali linee di intervento e predisponendo strumenti in grado di affrontare alcune situazioni d'emergenza;

la legge agisce in primo luogo sulle disposizioni (articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014) che hanno istituito la rete del lavoro agricolo di qualità e che regolano la sua composizione, le sue funzioni, le sue attività; le modifiche più importanti sono destinate a rafforzare i compiti della rete, nonché ad ampliare i partecipanti alla cabina di regia, che sovrintende al funzionamento della rete, e l'ambito dei soggetti che vi possono aderire; le modifiche sono mirate a garantire un più efficace intervento nella valutazione delle richieste di iscrizione, così come nel monitoraggio del settore agricolo e delle sue dinamiche occupazionali, che permetta di proporre adeguati interventi in previsione dei nuovi compiti attribuiti alla rete;

risulta essenziale che la rete si doti di una struttura articolata sul territorio, attraverso la creazione di nodi locali, le sezioni territoriali, cui potranno aderire i soggetti che hanno stipulato convenzione con la rete. Con tale ampia partecipazione, sarà più facilmente disponibile la conoscenza di dati relativi a quantità, capacità, qualità, specializzazione della manodopera disponibile, alle esigenze del territorio, alle caratteristiche delle produzioni, all'ammodernamento dei sistemi produttivi. È attraverso la sezione territoriale che si rende possibile una maggiore conoscenza dei problemi dell'agricoltura del territorio, delle sue specificità e difficoltà, soprattutto per affrontare e fornire soluzioni a due questioni rilevanti per il contrasto del caporalato, ovvero il collocamento agricolo e il trasporto dei lavoratori sino al luogo di lavoro;

si è infine affrontato il tema delle urgenze che ogni anno, in specifici periodi, si palesano in diversi territori, relative in particolare alla sistemazione logistica e al supporto dei lavoratori impegnati in attività stagionali di raccolta, attraverso un piano di interventi predisposto congiuntamente dalle amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo (Ministero del lavoro, delle politiche agricole, dell'interno), con il coinvolgimento delle Regioni e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore;

valutato che:

la nuova formulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale ha suscitato alcune ingiustificate critiche in una parte del mondo imprenditoriale agricolo, secondo la quale la nuova legge introdurrebbe lo stesso rigore punitivo per gli imprenditori agricoli, che occasionalmente possono incorrere in lievi e formali violazioni della normativa legale e contrattuale rispetto a chi sfrutta indegnamente la manodopera, sottoponendola a disumani e degradanti condizioni di lavoro;

tale interpretazione sembra del tutto infondata e si basa su un'erronea valutazione degli elementi che configurano il reato di sfruttamento lavorativo ed in particolare del ruolo svolto dagli indici di sfruttamento, di cui al comma 3 del nuovo articolo 603-*bis*;

a questo riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che la condotta punita dal comma 1 del nuovo art. 603-*bis* si basa sul ricorrere di due elementi, entrambi necessari: lo sfruttamento del lavoratore e l'approfittamento dello stato di bisogno, quale modalità attraverso cui si realizza lo sfruttamento stesso. È quindi essenziale per la configurazione del reato la situazione di vulnerabilità della vittima che versa in stato di bisogno. Questo costituisce il presupposto della condotta approfittatrice dolosamente perseguita, sia dal caporale che dal datore di lavoro, e attraverso la quale si realizza lo sfruttamento;

in secondo luogo, gli indici di sfruttamento non si identificano con gli elementi costitutivi del reato. Il ricorrere di singole violazioni di tali indici non integra il reato di sfruttamento lavorativo. Innanzitutto, gli indici si basano su una reiterazione delle condotte e delle violazioni; inoltre, costituiscono un mero indicatore dell'esistenza di sfruttamento che implica una violazione temporalmente apprezzabile e non occasionale dei beni interessati tutelati. Il giudice in questo senso deve tenerne conto nell'accertamento della verità, valutando l'idoneità di tali violazioni ad integrare una condotta, lo sfruttamento del lavoratore approfittando del suo stato di bisogno, che necessariamente si sviluppa nel tempo ed integra una situazione di fatto duratura e non contingente;

ciò significa che il nuovo art. 603-*bis* non riguarda affatto lievi e formali violazioni fatte dall'imprenditore agricolo, per le quali permangono le relative e sicuramente più tenui sanzioni di carattere amministrativo e contrattuale. Saranno certamente escluse non solo dalla valutazione, ma anche dal considerarli indice di sfruttamento, le violazioni accidentali o gli errori lievi, non idonei per l'assenza di dolo o per la loro tenuità anche solo ad essere connessi alle condotte delittuose previste dal 603-*bis*;

il reato, per come riformulato nel nuovo articolo 603-*bis*, prende in considerazione le condotte in tali "materie", solo quando la condotta delittuosa è idonea a conculcare e pregiudicare per una durata significativa i diritti fondamentali in materia di equa retribuzione (art. 36, comma primo, della Costituzione), limiti all'orario di lavoro, il diritto al riposo e alle ferie (art. 36, commi secondo e terzo, della Costituzione) il diritto alla sicurezza sul lavoro ed alle tutele in caso di infortunio o malattia (art. 38 della Costituzione), non a caso garantiti della Costituzione italiana,

impegna il Governo:

1) a verificare con attenzione la concreta applicazione della legge sul caporalato, tenendo conto che a 6 mesi dalla sua entrata in vigore ogni valutazione sui concreti effetti e sulla sua attuazione non può che essere prematura, specie con

riferimento alla parte penale, la cui forza dissuasiva di condotte gravemente illecite necessita di un tempo congruo per apprezzarne i concreti benefici;

2) a rendersi disponibile ad un confronto con tutte le componenti del mondo dell'agricoltura per evidenziare l'importanza della repressione del fenomeno del caporalato per la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, ma anche delle tante aziende e dei tanti imprenditori onesti che assumono regolarmente, oggi costretti ad una concorrenza al ribasso, che ha conseguenze negative rilevanti sull'intero comparto agricolo;

3) a promuovere in tali sedi e tra tutti gli imprenditori e lavoratori agricoli una chiarificazione dell'esatta portata delle norme penali relative alle condotte degli imprenditori, al fine di evidenziare come esse non riguardino lievi o occasionali infrazioni, ma siano volte esclusivamente alla repressione delle gravi forme di sfruttamento che pregiudicano per un tempo significativo i diritti costituzionali dei lavoratori;

4) a rafforzare l'impegno per la realizzazione dei piani di intervento per il supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, attraverso adeguate soluzioni per la sistemazione logistica e il trasporto dei lavoratori e mediante il coinvolgimento di Regioni, enti locali e delle rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori del settore, anche in vista dell'inizio della prossima stagione di raccolta;

5) a valutare l'effetto delle modifiche introdotte dalla legge destinate a rafforzare il ruolo della rete per il lavoro agricolo di qualità per verificarne la congruità rispetto alle esigenze di maggior conoscenza delle dinamiche occupazionali del settore agricolo a livello territoriale e a fornire gli strumenti e le soluzioni idonei al contrasto del caporalato;

6) a sostenere le forme sperimentali di attivazione dei nodi locali della rete del lavoro di qualità;

7) a riferire alle Camere, ad un anno dalla entrata in vigore della legge n. 199 del 2016, sullo stato di attuazione e sui concreti risultati conseguiti nel contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro.